



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2024

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Michele Oricchio

NAPOLI, 28 FEBBRAIO 2024



CORTE DEI CONTI



Corte dei conti
Sezione giurisdizionale regionale
della Campania

Relazione

del Presidente

MICHELE ORICCHIO

per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024

Napoli 28 febbraio 2024



Corte dei conti

*Inaugurazione dell'anno giudiziario 2024
della Sezione giurisdizionale della Campania*

*Michele Oricchio
Presidente della Sezione*

Indice:

<i>Presentazione e saluti.....</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Il quadro normativo e giurisprudenziale</i>	<i>pag. 19</i>
<i>L'attività della Sezione.....</i>	<i>pag. 32</i>
<i>Considerazioni finali.....</i>	<i>pag. 72</i>
<i>Dati statistici.....</i>	<i>pag. 90</i>



*Particolare architettonico dell'ingresso dell'aula magna della
Corte dei conti francese
recante l'art.15 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*

PRESENTAZIONE E SALUTI

Autorità civili, militari e religiose, colleghi magistrati e personale amministrativo, signore e signori,

nel darvi il benvenuto alla Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario contabile partenopeo 2024 desidero innanzitutto fornirvi alcune informazioni sul suo svolgimento: secondo le indicazioni del Consiglio di Presidenza, essa viene celebrata nelle forme della pubblica udienza nell'ambito della quale svolge un ruolo centrale la relazione del Presidente della Sezione Giurisdizionale che, nel fornire il quadro generale del funzionamento della giustizia contabile in Campania, ancorato ai dati obiettivi ed alle analisi statistiche, offrirà una panoramica della legislazione di settore e della giurisprudenza più significativa formatasi nelle materie della contabilità pubblica, ricostruendo i fenomeni osservati al fine di informare la Collettività, e per essa in primo luogo i suoi esponenti più rappresentativi, sullo stato della giurisdizione della Corte dei conti in Campania e, conseguentemente, delle gestioni pubbliche nella regione, come emergente dal formante giurisprudenziale territoriale.

In un generale quadro di sintesi e di celerità, alla relazione del Presidente seguiranno gli interventi delle parti istituzionali nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, cioè del Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale, in rappresentanza dell'Ufficio del Pubblico Ministero, e del Presidente dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Napoli, in rappresentanza dell'Avvocatura tutta, che potranno compiutamente esporre la rispettiva visione in ordine alle questioni aperte riguardanti la giurisdizione contabile, in particolare con riferimento a questo

territorio, le attività poste in essere nel 2023 e le prospettive di azione nel corrente anno giudiziario in corso di avvio.

Prenderà quindi la parola il Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che fornirà una sintesi dell'attività svolta nel medesimo periodo da tale Ufficio, essenziale ai fini della concretizzazione di una rete di protezione degli interessi adespoti di natura finanziaria la cui tutela è ormai saldamente intestata alla Magistratura contabile.

Seguiranno gli interventi del rappresentante del Consiglio di Presidenza e di quello dell'Associazione Magistrati, che non hanno voluto far mancare la propria fattiva presenza, così come hanno fatto i Vertici della Corte.

Saluto, quindi, le Autorità civili e militari, le Forze dell'Ordine, gli Avvocati, i colleghi e il personale amministrativo e i rappresentanti del mondo dell'informazione che si sono accreditati numerosi e che certamente contribuiranno a diffondere negli strati più sensibili della società civile una corretta ed esauriente conoscenza dell'attività da noi svolta a presidio della legalità finanziaria delle Istituzioni pubbliche aventi sede in Campania.

Un pensiero particolarmente grato porgo a S.E. il Vescovo di Napoli don Mimmo Battaglia per l'opera e l'esempio quotidianamente offertici.

La cerimonia si svolge quest'anno nella prestigiosa veranda neoclassica del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes graziosamente concessaci dal Ministero della Cultura - cui va il nostro ringraziamento - in modo da avere spazi adeguati all'evento e, al contempo, dare un sobrio ma autorevole segnale di visibilità della giustizia amministrativo-contabile napoletana, la cui proteiforme attività è ormai ben nota a tutti gli operatori del diritto e agli amministratori di questa regione.

La Cerimonia d'apertura dell'anno giudiziario contabile, per ormai apprezzata tradizione, non vuole essere uno stanco rituale autocelebrativo ma l'occasione principale per dar conto dell'attività svolta nei dodici mesi appena trascorsi, dei risultati ottenuti e delle prospettive di lavoro che si aprono nel nuovo anno. In questa sorta di "open day", dunque, la Corte si presenta ai rappresentanti delle Istituzioni locali, al mondo delle professioni e dell'informazione e ai cittadini per tracciare un bilancio della propria attività, e di quella giudiziaria in particolare, evidenziando le principali criticità riscontrate nelle gestioni pubbliche, come emergenti dall'esame dei casi portati alla cognizione della Sezione giurisdizionale.

Si tratta, in qualche modo, di una forma di "accountability" che siamo soliti richiedere alle altre istituzioni pubbliche e che abbiamo il dovere di rendere, particolarmente in questa occasione, attraverso l'esegesi di un'attività giudiziaria che deve quotidianamente nutrirsi della "cultura della giurisdizione" per collocarsi a buon diritto nel sistema degli organi magistratuali di garanzia che la Costituzione ha delineato negli articoli 101 e seguenti.

Il tema della Giustizia è sempre stato un tema centrale della vita democratica per il suo diretto riflesso sul grado di civiltà di un popolo: la Giustizia in quanto tale è un pensiero che affascina perché ritenuta funzionale a concretizzare aspettative e ideali sociali altrimenti evanescenti.

È un sostantivo che tuttavia assume tanti significati di diversa portata sicché meritano di essere richiamate, ancora una volta, le parole di Pietro Calamandrei: "non si confonda la Giustizia, in senso giuridico, che vuol dire conformità alle leggi, con la giustizia in senso morale che dovrebbe essere

patrimonio comune di tutti gli uomini civili, qualunque sia la professione che essi esercitano nella vita pratica”.

L’aspirazione non può che essere, dunque, ad una Giustizia quale sentimento diffuso e condiviso che deve ispirarci e guidarci non solo “uti singuli” ma anche “uti societas”: Giustizia intesa come azione giuridica, come strumento di garanzia e controllo e tutela dei diritti dei cittadini e delle norme, come argine ai fenomeni e alle azioni illecite ma anche Giustizia intesa come azione sociale, come riconoscimento delle buone pratiche e di iniziative mirate al bene comune.

Un grande tema, trasversale e non divisivo, che investe tutti i campi in cui si manifesta l’agire umano e, dunque, anche quello dell’utilizzo delle risorse pubbliche da parte di coloro i quali ne hanno la materiale disponibilità. Non è un caso che - per rimanere ai tempi moderni - nel 1789 l’Assemblea nazionale creata durante la Rivoluzione francese, decise di assegnare a una speciale commissione di cinque membri il compito di stilare una carta costituzionale che si basasse sui principi illuministi di Montesquieu, Rousseau e Voltaire e alla Costituzione degli allora neonati Stati Uniti d’America: venne così alla luce la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino” che, espressamente sancì all’art. 15 il principio secondo cui “La società ha il diritto di chieder conto ad ogni agente pubblico della sua amministrazione”.

Tale fondamentale funzione di chiara natura giustiziale è intestata alla Corte dei conti dagli artt. 100 e 103 della Costituzione nel cui alveo l’Istituto si è sempre mosso con riconosciuta competenza senza che ciò sia però bastato a porlo al riparo da ricorrenti attacchi e tentativi di “normalizzazione”.

Ho l'onore di presiedere la Sezione partenopea della Corte da poco più di due anni durante i quali siamo gradualmente usciti dall'emergenza pandemica e abbiamo ripreso un cammino di normalità che si è sviluppato attraverso la trattazione di centinaia di processi che hanno riguardato le più svariate ipotesi di cattiva gestione di danaro pubblico: il risultato di questo lavoro è visibile a tutti sulla banca dati delle decisioni della Corte e anche attraverso il neo realizzato massimario della giurisprudenza contabile partenopea di cui mi sia consentito di "menar vanto" in questa occasione.

Mi sia pertanto concesso di "sorvolare" sulla minuziosa descrizione degli affari e degli affanni quotidiani che pur connotano anche questo settore dell'attività giudiziaria, per svolgere un "focus" sul funzionamento sistemico delle Istituzioni pubbliche nel nostro Paese e nella Campania in particolare, quale emergente anche dalla nostra giurisprudenza.

La Sezione giurisdizionale della Campania, istituita con la legge n. 203 del 1991 vanta, ormai, un'apprezzata attività ultratrentennale che, sin dalle origini, si è alimentata dell'humus di studi giuridici, soprattutto universitari, di eccezionale livello anche nelle materie di nostra competenza, con una magistratura ordinaria ed amministrativa unanimemente apprezzate e un'eminente Avvocatura che è stata sempre in prima linea nella difesa dei diritti civili dei cittadini.

Del resto, non poteva essere diversamente in quanto qui a Napoli, sino all'unificazione nazionale, hanno operato gli archetipi della nostra istituzione quali la Regia Camera della Sommaria (1444-1806) del Regno di Napoli, la Regia Camera dei conti (1807) e poi la Gran Corte dei conti del Regno delle Due Sicilie, nobili Istituzioni della cui luminosa tradizione sentiamo ancora oggi il peso e la responsabilità.

La nostra giurisdizione trova la sua massima espressione, nell'attualità, nel giudizio di responsabilità amministrativa, celebrato su iniziativa del pubblico ministero, che costituisce il luogo privilegiato per testare la condizione delle pubbliche amministrazioni interessate e per verificare se, nel caso fatto oggetto di azione giudiziaria, si sia violato il principio di efficienza dell'azione amministrativa che, mai disgiunto da quello di legalità, deve (o, più realisticamente, dovrebbe) guidare ogni azione dei pubblici poteri, ai sensi dell'art.1 C. 1 della legge n. 241/1990, anche quando questi operano attraverso moduli privatistici o "schermi societari".

Nell'ambito del sistema delle garanzie giudiziarie delineato dalla nostra Costituzione, il ruolo della giurisdizione di responsabilità amministrativa rileva non solo sotto un profilo meramente finanziario, con riguardo al reintegro del patrimonio pubblico danneggiato, ma anche in funzione della superiore esigenza di giustizia sostanziale in virtù della quale è necessario che comportamenti dannosi per la collettività non siano lasciati privi di risposta da parte dell'Ordinamento giuridico tanto più in momenti di grave crisi economico - finanziaria come quella che stiamo ancora attraversando. Ritengo di dover sottolineare come robusta sia l'attività conformativa delle amministrazioni al magistero di influenza indirettamente esercitato dalle sentenze emesse da questa Corte, cui cerchiamo di assicurare sempre un elevato livello giuridico non disgiunto da un'agevole intellegibilità.

Lasciamo alle nostre spalle il 2023, anno in cui il nostro Paese ha consolidato significativi segnali di ripresa economica dopo avere affrontato una delle più gravi emergenze sanitarie della sua storia che hanno profondamente segnato la qualità del livello di vita individuale e collettivo.

La crisi russo-ucraina prima e quella israelo-palestinese poi, hanno però frenato sul nascere le ambizioni ad un facile ritorno ai precedenti livelli di vita e di spesa sicché anche le misure economiche adottate, sostenute dall'allentamento del "patto di stabilità" e dall'iniezione straordinaria di liquidità per circa duecento miliardi proveniente dall'Europa per alimentare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, (la cui presentazione risale ormai al 12 gennaio 2021), rischiano di essere effimere e foriere di scelte discutibili che potranno creare successive difficoltà per il bilancio statale.

Peraltro, secondo un recentissimo studio dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, ripreso da Openpolis, nel 2023 abbiamo speso "solo" 2,5 miliardi di fondi Pnrr (pari a circa il 7,4% del previsto) probabilmente perché il 75% dei progetti esecutivi risulta in ritardo e le fasi di progettazione e assegnazione sono quelle più critiche.

Detta relazione riscontra ritardi nella fase di assegnazione degli appalti soprattutto nel Mezzogiorno nel mentre la recente revisione del Pnrr è servita a guadagnare tempo ma non ha risolto le criticità all'origine dei ritardi che potremmo compendiare nella facezia "Troppi soldi e poche idee"! Aleggja, pertanto, il rischio di una frenesia di spesa che può prestarsi facilmente ad un uso "allegro e creativo" dei finanziamenti pubblici disponibili nel dichiarato intento di utilizzare comunque entro il 2026 tutti i fondi europei, veicolandoli anche verso interventi non necessari a soddisfare l'interesse pubblico e le reali esigenze collettive e, quindi, incapaci di innescare uno strutturale sviluppo economico ed occupazionale, che è invece alla base del Next generation U.E., e che va realizzato nel segno della sostenibilità sociale ed ambientale e della solidarietà intergenerazionale, condizionalità del cui rispetto si sente invece profonda esigenza.

Le prime analisi della qualità della spesa non sono del tutto rassicuranti e segnalano anche una persistente difficoltà ad orientarla verso i primari obiettivi di una maggiore “coesione territoriale”: peraltro, nei primi tre anni di attuazione, il Pnrr ha dovuto scontare anche un elevato livello di inflazione dovuto oltretutto a fattori internazionali e a una domanda interna “drogata” dall’operatività di troppi “bonus”.

Le politiche nazionali si trovano di fronte al difficile compito di dare continuità alla ripresa del biennio 2021-2022, in un contesto di rallentamento progressivo del ciclo economico europeo evidente già negli andamenti del 2023 e in un quadro ancora molto incerto che ha portato i principali istituti internazionali a rivedere al ribasso le previsioni di crescita per il 2024. Le prospettive di continuità di una fase di crescita nazionale territorialmente uniforme, come quella osservata nel post-Covid, sono legate alla capacità dei policy-makers di gestire il superamento delle politiche straordinarie che hanno caratterizzato gli ultimi anni e alla tempestiva ma efficace realizzazione del Pnrr che costituisce, comunque, un’occasione unica di sviluppo per l’Italia e per il suo Mezzogiorno in particolare.

Un compito non semplice in un quadro di politica economica complicato dall’intonazione restrittiva della politica monetaria e dalla ripresa del percorso di aggiustamento della finanza pubblica in Europa, in vista della riattivazione dal 2024 del Patto di stabilità e crescita.

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha confermato le stime di crescita dell’economia italiana per il 2023 e il 2024 all’interno del quadro di una generale frenata dell’economia europea: secondo il rapporto “Regional Economic Outlook per l’Europa” del Fmi, l’Italia dovrebbe registrare una crescita dell’0,7% nel 2024, ma non in maniera uniforme in tutte le sue aree.

Per una crescita anemica o quasi ci sono conti pubblici che peggiorano, si prevede che: “la riduzione del rapporto deficit pubblico e debito/PIL si fermerà nel 2024-2025 sicché nel mentre alla fine del 2023 il rapporto debito/Pil dovrebbe risultare diminuito “leggermente” al 139,8 per cento, ritornerà sopra il 140% sia nel 2024 che nel 2025 a causa del differenziale tra crescita economica e tasso di interesse che diventerà meno favorevole”.

Peraltro, il Meridione ha un rapporto debito/Pil del 230% con punte di oltre il 300%: la Campania si attesta al di sopra del 200%.

Il livello di deficit italiano a fine 2023 si è attestato a 2.855 miliardi di euro (al 30/11) e continua a costituire motivo di osservazione e preoccupazione da parte della Commissione Europea.

Questi dati posizionano il Belpaese in cima alla classifica delle principali economie europee per livello di indebitamento che, secondo uno studio della Rome Business School (Rbs), elaborato sui dati forniti dalla Banca d'Italia, è connotato anche di un certo grado di eterogeneità tra le Amministrazioni regionali italiane: nel 2022 (ultimo dato disponibile) il Lazio è stato individuato quale maglia nera d'Italia, con una consistenza del debito pubblico lordo pari a 28,3 miliardi di euro (il 24,3% del debito pubblico delle Amministrazioni regionali) ma elevati livelli di indebitamento si sono registrati anche in Campania con 15,6 miliardi di euro (il 13,4% dell'aggregato delle regioni) e in Sicilia, Lombardia e Piemonte dove il livello di debito è poco superiore ai 10 miliardi.

Tale configurazione è il risultato di una dinamica poco omogenea verificatasi negli ultimi 25 anni. Dal 1998 al 2022, diverse regioni hanno registrato un progressivo indebitamento. Di particolare rilievo l'aumento cumulato registrato dalla Campania (+347%, tra il 1998 e il 2022), dal Lazio

(+270%), dalla Calabria (+241%) e dalla Sicilia (+185%). Di contro, regioni come il Friuli-Venezia Giulia (-16%), l'Emilia-Romagna (-19%) e la Sardegna (-39%) hanno registrato riduzioni del debito a doppia cifra, quale conseguenza di un risanamento dei conti pubblici regionali.

Per quanto attiene al rapporto deficit/Pil, ne è previsto un progressivo calo: 5,3 per cento alla fine del 2023, 4,4 per cento per quest'anno e 4,3 per cento nel 2025: si tratta - comunque - di valori ben al di sopra della soglia del 3 per cento, che resterà invariata qualunque sarà l'esito finale dei negoziati sul nuovo Patto di stabilità poiché incardinato nei trattati sul funzionamento dell'Unione europea.

Del resto, se è vero che l'intesa che sembra raggiunta in sede comunitaria ci concede più tempo per adeguarci (fino al 2027), è altrettanto probabile che risulterà estremamente difficoltoso rispettare, dopo tale data, le condizioni previste dall'accordo in via di perfezionamento.

Nelle more, si rileva come con la legge di stabilità per il 2024 sia stata prevista ancora una volta una manovra espansiva della spesa a deficit senza alcun importante segnale di strutturale "spending review".

Siamo dunque in presenza di una situazione economico-finanziaria nazionale non semplice che si aggrava nelle regioni del Mezzogiorno, come la Campania: essa impone comportamenti pubblici e privati assolutamente rigorosi, in grado di consentire il migliore ed oculato utilizzo delle risorse finanziarie aggiuntive oggi disponibili che non sono illimitate e che non devono essere utilizzate in maniera compulsiva!

Il buon uso dei fondi europei - peraltro dati per due terzi a prestito - può certamente migliorare la crescita strutturale del Paese, ma necessita di uno sforzo collettivo che deve coinvolgere fattivamente tutte le Istituzioni in

base al principio della “leale collaborazione” nella ricerca del soddisfacimento dei reali bisogni infrastrutturali, sociali ed ambientali dei cittadini.

È, altresì, incompressibile l’esigenza di un controllo giudiziario indipendente della relativa spesa e la Corte dei conti è pronta a dare il suo contributo.

In questo delicato contesto, un saluto particolarmente grato e deferente va al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha sempre invitato alla sobrietà e al rigore e recentemente, in occasione del messaggio di fine anno ha - tra l’altro - affermato che “Non dobbiamo farci vincere dalla rassegnazione. O dall’indifferenza. Non dobbiamo chiuderci in noi stessi per timore che le impetuose novità che abbiamo davanti portino soltanto pericoli...Perché la forza della Repubblica è la sua unità.

Unità non come risultato di un potere che si impone.

L’unità della Repubblica è un modo di essere. Di intendere la comunità nazionale. Uno stato d’animo; un atteggiamento che accomuna; perché si riconosce nei valori fondanti della nostra civiltà: solidarietà, libertà, uguaglianza, giustizia, pace”.

Abbiamo appena celebrato i 75 anni di vigenza della nostra Costituzione i cui valori sono ormai divenuti patrimonio comune per tutti i cittadini anche grazie al lavoro della Corte Costituzionale che continua a svolgere saggiamente il suo delicato ruolo di custode dei principi fondamentali del nostro Ordinamento che costituiscono un ininterrotto ponte fra generazioni la cui “traditio” presuppone però una convinta, concreta e costante applicazione dei valori dell’agire pubblico in essa consacrati!

Nell’architettura costituzionale, la Corte dei conti svolge un ruolo importante, forse non adeguatamente compreso e apprezzato, essendo

inserita sia tra gli organi di garanzia della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica (art. 100, secondo C. Cost.) sia tra gli organi giurisdizionali (art. 103, terzo C. Cost.).

Da detta cointestazione, che non è un dogma e che va giustificata e vivificata con il lavoro diuturno di tutte le donne e gli uomini che vi lavorano, deriva la centralità del ruolo di garanzia della corretta gestione delle pubbliche risorse affidato alla nostra Istituzione che, nell'esercizio delle funzioni di controllo, è organo neutrale, autonomo ed indipendente sia rispetto al Governo che al Parlamento e, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, partecipa a tutti gli effetti dell'Ordinamento giudiziario .

Nella piena coscienza di tale delicato ruolo operano certamente gli uffici della Corte che hanno sede in questa regione consapevoli di come il lavoro da essi rispettivamente svolto possa dare un contributo importante per rinsaldare il patto sociale” fra cittadini e istituzioni e per indicare agli amministratori pubblici i modi e i valori cui conformare la propria attività amministrativa sì da caratterizzarla univocamente alla soddisfazione dell'interesse pubblico.

Per tutto ciò desidero rivolgere un grato pensiero a quanti, a vario titolo e con diverse responsabilità, danno vita al lavoro degli Uffici partenopei della Corte, costituendola veramente come in un'impresa collettiva e, anzi, su diversi piani, corale nelle sue diverse funzioni inquirente, giudicante e di controllo, costantemente supportate da eccellente personale dipendente e dall'operosa attività del Servizio amministrativo unico regionale.

IL QUADRO NORMATIVO e GIURISPRUDENZIALE

Nell'anno appena trascorso l'attività legislativa statale si è concretizzata nell'approvazione di n. 222 atti di normazione primaria di cui solo una parte è costituita da leggi approvate con la procedura ordinaria prevista dagli artt. 71 e 72 della Costituzione.

L'esame dei nuovi testi legislativi evidenzia come spesso essi siano stati approvati per assicurare il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione dei fondi legati al Pnrr specie per quanto concerne le richieste riforme della Pubblica Amministrazione e della Giustizia.

Hanno trovato posto anche alcuni interventi che hanno interessato le funzioni costituzionalmente intestate alla Corte dei conti mentre non è riuscito ancora a trovare compiuta attuazione un provvedimento - a mio avviso indifferibile - di razionalizzazione del pletorico sistema delle autonomie locali e dei rapporti tra stato e regioni che proprio durante la fase più acuta della trascorsa pandemia ha mostrato tutti i suoi limiti, non ulteriormente sostenibili dal Paese e dissimulabili ai suoi cittadini.

È comunque un tema assolutamente aperto su cui bisogna tenere alte l'attenzione e la guardia se è vero, come è vero, che continua la pressione di alcune forze politiche - peraltro ampiamente minoritarie nel Paese - volto alla attuazione di una ulteriore forma di "autonomia regionale" quella c.d. "differenziata" attualmente all'esame del Parlamento, che rischia di aggiungere elementi di rottura e di discriminazione all'interno dello Stato in una logica egoistica palesemente contrastante con il principio fondamentale secondo cui "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, il pieno sviluppo della persona umana ...”.

Ciò detto, merita di essere menzionata innanzitutto la legge costituzionale n. 1 del 7 ottobre 2023 che ha aggiunto un secondo C. all'art. 33 della Carta che così dispone «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». E inoltre:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023; in vigore dal 1° aprile 2023) recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

- la legge 21 aprile 2023, n. 49 (in G.U. 104 del 5 maggio 2023; in vigore dal 20 maggio 2023) recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”;

- la legge 21 giugno 2023, n. 74 (in G.U. n. 143 del 21 giugno 2023; in vigore dal 22 giugno 2023) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”;

- il d.p.r. 13 giugno 2023, n. 81 (in G.U. n. 150 del 29 giugno 2023; in vigore dal 14 luglio 2023) recante il Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, relativo al «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

- la legge 9 agosto 2023 n. 111, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14.08.2023, recante "Delega al Governo per la revisione del sistema tributario";

- la legge 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. n. 190 del 16 agosto 2023; in vigore dal 17 agosto 2023) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni";

- la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante la manovra di bilancio per il 2024 (in particolare, art. 20 cc. 32 e 33).

Per quanto attiene alle funzioni della Corte, l'anno appena trascorso non ha visto interventi normativi strutturali ma è continuata la sostanziale erosione dell'area di intervento dell'Istituto che, stavolta, ha interessato tanto il controllo che la giurisdizione. In particolare, va segnalato il d.l. n. 44 del 2023 (convertito con modificazioni nella legge n.21 giugno 2023 n.74) recante "disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni" che, all'art.1 C. 12 quinquies ha modificato l'art.22, C. 1 primo periodo del d.l. n. 76 del 2021 al fine di escludere dall'ambito dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e rilancio dell'economia nazionale oggetto di controllo concomitante, quelli previsti o finanziati dal Pnrr o dal Pnic.

La stessa disposizione ha poi ulteriormente prorogato di un altro anno (siamo così giunti al 30.6.2024) la previsione del d.l. n. 76/2020 sul c.d. "scudo erariale" che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di risorse pubbliche ai danni cagionati dalle sole condotte (attive) poste in essere con dolo, escludendo ogni responsabilità per colpa grave.

Il tutto sempre col dichiarato intento di favorire la realizzazione delle misure richiesteci dall'U.E. per attuare il Pnrr e vincere la c.d. "paura della firma"!

In proposito, deve segnalarsi che proprio la Sezione giurisdizionale Campania, come meglio si dirà in seguito, ha ritenuto sussistenti i presupposti, in riferimento agli artt. 103, 97, 28, 81 e 3 Cost., per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, C. 2, d.l. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, nella parte in cui prevede che, dal periodo di entrata in vigore del decreto legge, l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta e tale limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica ai soli danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Per quanto attiene alla legislazione regionale, essa è concretizzata nello scorso anno nell'emanazione di 25 leggi che si sono interessate prevalentemente di regolare aspetti di contabilità, bilancio e debiti fuori bilancio; merita comunque particolare menzione la legge Regionale 7 agosto 2023, n. 19, recante "Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14" (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare).

Fortemente incidente sull'assetto normativo regionale è stata la sentenza n. 138/2023 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato "costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 123 Cost., l'art. 2, C. 1, della legge reg. Campania n. 8 del 2010, che autorizza la delegificazione dell'ordinamento amministrativo della Giunta regionale, disciplinato in

precedenza dalla legge reg. Campania n. 11 del 1991, prevedendo che la Giunta adotti il necessario regolamento in attuazione dei principi dell'attività amministrativa e di organizzazione posti dallo statuto regionale e in osservanza di alcuni criteri generali. Pur non essendovi ragioni costituzionali che ostino alla delegificazione degli apparati amministrativi, nel rispetto dei limiti tracciati dalla Costituzione e dallo statuto, la legge regionale censurata - recando norme generali regolatrici della materia solo per profili parziali e privi di organicità e permettendo, così, al regolamento di invadere spazi in precedenza coperti da norme legislative - lede l'art. 56, C. 4, dello statuto, ai sensi del quale la legge regionale che autorizza la delegificazione, oltre a indicare con specificità le norme legislative vigenti destinate all'abrogazione, deve altresì determinare le norme generali regolatrici della materia. È dichiarata, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale del C. 2 dell'art. 2, il quale prevede l'abrogazione della legge reg. Campania n. 11 del 1991 dalla data di entrata in vigore del regolamento, poi sopraggiunto: dichiarata costituzionalmente illegittima la legge di autorizzazione alla delegificazione non può, infatti, prodursi l'effetto abrogativo ad essa imputabile in ragione dell'adozione del regolamento)”.

Passando all'esame della giurisprudenza delle Supreme magistrature incidenti sull'attività della Corte dei conti, possono in questa sede segnalarsi:

Corte costituzionale

Nell'anno 2023 l'Alta Corte ha avuto modo di esaminare questioni riguardanti le funzioni della Corte dei conti in alcune decisioni: la maggior parte di queste, tuttavia, attiene ai temi del bilancio e della contabilità pubblica regionale venuti in emersione nei giudizi di parifica delle Sezioni regionali di controllo.

Tale dato sembra ulteriormente confermare l'irragionevolezza del sistema multilivello di governo realizzato a seguito della ormai ventennale riforma del titolo V della Costituzione, che prevede una ridotta possibilità di impugnativa in via principale delle leggi regionali, ma anche l'obiettivo insufficiente della possibilità di una loro eventuale e successiva valutazione, per gli aspetti finanziari, a seguito di formulazione di una questione incidentale di legittimità costituzionale da parte delle Sezioni di controllo della Corte dei conti, in sede di giudizio di parifica dei rendiconti regionali, introdotto dalla legge n. 174/2012.

In tema di funzioni giurisdizionali merita di essere segnalata la sentenza n. 123 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisdiz. reg. Toscana, in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 97, 103, secondo C., e 111, secondo C., Cost., dell'art. 7, C. 1, della legge n. 97 del 2001, nella parte in cui non prevede che il Procuratore regionale della Corte dei conti possa promuovere l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale, per risarcimento del danno da lesione all'immagine della PA, nel caso di sentenza di estinzione del reato, oltre che in quello di sentenza irrevocabile di condanna, e, in via consequenziale, dell'art. 51, c. 7, primo periodo, cod. giust. contabile, nella parte in cui non prevede che anche la sentenza di estinzione del reato sia comunicata al competente procuratore regionale ai fini del promovimento di tale azione. Ha affermato infatti la Corte che: "Non sussiste l'asserita irragionevolezza - carattere centrale delle doglianze, che integra altre censure, che quindi ne seguono le sorti - in quanto la pronuncia di estinzione del reato risulta priva di un accertamento della colpevolezza dell'imputato e non è, dunque, idonea a superare la presunzione di innocenza. Né è

irragionevole - in ragione dell'eterogeneità delle situazioni a confronto - il diverso trattamento riservato alla giurisdizione contabile, rispetto a quella civile, nei rapporti con l'accertamento proprio del giudice penale, in quanto il principio del parallelismo, che ispira il rapporto tra giurisdizione civile e penale, e l'azionabilità dell'illecito erariale in quella contabile rispondono a diverse rationes".

Corte di cassazione

La Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi in tema di giurisdizione della Corte dei conti in diverse pronunce delle Sezioni Unite. Fra le molte meritano segnalazione:

- ordinanza n. 1881 con cui ha affermato che "L'azione revocatoria a tutela del credito da risarcimento del danno erariale, di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 174 del 2016, può essere esercitata dal Pubblico Ministero contabile dinanzi alla Corte dei conti anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del credito suddetto, mostrandosi la diversa interpretazione - intesa a limitare, in tale evenienza, la sua legittimazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria - contraria alla lettera e alla collocazione sistematica della norma (facente parte del Titolo II della Parte II, dedicato alle "Azioni a tutela del credito erariale"), nonché confliggente con la "ratio", alla stessa sottesa, di tutela delle ragioni del credito erariale, che risulterebbero palesemente frustrate dal riconoscimento della legittimazione concorrente per i soli crediti non accertati giudizialmente, e non anche per quelli che abbiano già ricevuto tale accertamento";

- ordinanza n. 2189: "Ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, non è necessario che il soggetto, nei cui confronti sia esercitata l'azione di responsabilità, sia formalmente inserito nell'organizzazione

burocratica dell'ente pubblico danneggiato, bensì che egli abbia con l'ente una relazione funzionale tale da consentirgli di partecipare, anche quale "extraneus", allo sviamento delle risorse finanziarie dalle finalità di interesse pubblico, attraverso un comportamento di reiterata ingerenza, invasivo del processo decisionale amministrativo e della gestione dei fondi pubblici, preordinato al perseguimento di un illecito lucro personale”;

- ordinanza n. 2370: “In tema di danno erariale, per configurare in capo ad un magistrato, oltre alla responsabilità disciplinare, una responsabilità contabile da disservizio derivante dall'inosservanza dei termini per il deposito dei provvedimenti, occorre un "quid pluris" rispetto al mero ritardo (seppure reiterato, grave e ingiustificato) e, cioè, un danno aggiuntivo di carattere patrimoniale, insito nella condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per irragionevole durata o al risarcimento per diniego di giustizia, oppure il mancato collegamento tra il potere esercitato ed il fine istituzionale che l'ordinamento attribuisce ad esso, configurabile ogniqualvolta il ritardo si traduca in un reato (rifiuto od omissione di atti d'ufficio) o si risolva in un sostanziale mancato svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente rottura del rapporto sinallagmatico attinente alla retribuzione del magistrato stesso”;

- ordinanza n. 4264: “In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, prive dei requisiti per essere qualificate "in house", la giurisdizione della Corte dei conti sussiste solo qualora sia prospettato un danno arrecato dalla società partecipata al socio pubblico in via diretta, e non quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale, o sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della

partecipazione, o, infine, sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile, non essendosi prospettato lo sviamento ad altri fini del capitale pubblico, bensì il pregiudizio economico al patrimonio della società partecipata, che solo indirettamente si ripercuoteva sull'ente pubblico socio, attraverso la diminuzione del valore della quota di partecipazione);

- ordinanza n. 5569: “In base all'art. 12, C. 1, del d.lgs. n. 175 del 2016, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti - seppur con le forme processuali di un giudizio ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica (ex art. 172, C. 1, lett. d), d.lgs. n. 174 del 2016) - l'azione di risarcimento del danno al patrimonio sociale esperita da una società "in house" nei confronti di un soggetto legato ad essa da un rapporto di servizio, compresa la domanda rivolta nei confronti dell'agente della riscossione per il mancato recupero coattivo di crediti iscritti a ruolo”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto attratta alla giurisdizione contabile l'azione di risarcimento proposta dalla Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., affidataria della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, contro Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'inadempimento dell'obbligo di quest'ultima di recuperare un credito, iscritto a ruolo, derivante dal mancato pagamento, da parte di un utente, di un titolo di viaggio e della conseguente sanzione pecuniaria irrogata).

Corte dei conti - Sezioni riunite

Nello scorso anno le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale hanno adottato 30 decisioni, tra le quali numerose rese in “speciale composizione” nelle materie di cui all'art. 11, cc. 6 e 7 del c.g.c.

Le pronunce più strettamente afferenti all'esercizio di funzioni giurisdizionali riguardano, essenzialmente, regolamenti di competenza, introdotti dall'Ufficio requirente ex art. 119 c.g.c. per contrastare ordinanze giudiziali di sospensione della trattazione di giudizi.

Va poi segnalata la sentenza n. 12 con cui è stata risolta una questione di massima deferita dal Presidente della Corte dei conti attraverso l'enunciazione del seguente principio di diritto: «è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio - ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito - e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».

Corte di giustizia dell'Unione Europea

Per quanto attiene alla giurisprudenza unionale, merita di essere segnalata la sentenza n. 563/2023 della CGUE, depositata lo scorso 13 luglio, con la quale sono state decise le questioni pregiudiziali sollevate dalle Sezioni riunite in spec. comp. con le ordinanze n. 5 del 3 giugno 2021 e n. 6 del 10 giugno 2021, recuperabili in banca dati.

Detti provvedimenti, sostanzialmente identici, avevano sollevato le questioni pregiudiziali, dubitando della compatibilità con il diritto comunitario dell'articolo 23 quater del decreto-legge n. 137/2020, che ha limitato la giurisdizione della Corte sui ricorsi in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'Istat, "ai soli fini dell'applicazione

della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”.

In tale complessa decisione la Corte ha innanzitutto chiarito che “al fine di assicurare che l’autorità nazionale competente rispetti, ai fini della qualificazione di un ente come «amministrazione pubblica», ai sensi del regolamento n. 549/2013, la definizione del diritto dell’Unione che vi si collega e che si impone nei suoi confronti, la sua decisione deve poter essere contestata ed essere oggetto di un controllo giurisdizionale. Infatti, in assenza di una possibilità di contestare tale qualificazione, l’effetto utile del diritto dell’Unione non sarebbe garantito.

Di conseguenza, l’effetto utile di detto regolamento osta ad una normativa nazionale che escluda, di fatto, qualsiasi possibilità di controllo giurisdizionale della fondatezza della qualificazione di un ente come amministrazione pubblica”. (Punti 69 e 70 della sentenza)

Per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni risultanti dalla direttiva 2011/85 sui quadri di bilancio, la CGUE ha chiarito che “sebbene, come sottolineato dalla Commissione, detta direttiva imponga degli obblighi alle amministrazioni pubbliche soltanto attraverso misure nazionali che la traspongono, ciò non toglie che l’oggetto, la finalità e l’effetto utile di tale direttiva rischierebbero di essere compromessi se, in assenza di una possibilità di controllo giurisdizionale vertente sulla qualità di «amministrazione pubblica», i dati di bilancio di enti fossero pubblicati e trasmessi alla Commissione (Eurostat) pur in assenza, in capo a tali enti, della qualità suddetta.

Di conseguenza, un’interpretazione della direttiva 2011/85 idonea a preservarne l’effetto utile osta ad una normativa nazionale che escluda qualsiasi possibilità di controllo giurisdizionale della fondatezza della

designazione di un ente quale amministrazione pubblica” (punti 77 e 78 della sentenza)”.

La CGUE affrontando la questione relativa alla possibilità che una normativa nazionale, qual è l'articolo 23 quater del decreto legge n. 137/2020, soddisfi l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva così come stabilito dal diritto dell'Unione, ha affermato che “la situazione giuridica in discussione nei procedimenti principali è disciplinata, da un punto di vista sostanziale, dal regolamento n. 549/2013 e dalla direttiva 2011/85, laddove tali testi normativi impongono regole contabili e di bilancio allo Stato membro interessato il cui pieno rispetto deve poter essere preteso da enti, quali le ricorrenti di cui ai procedimenti principali, dinanzi ad un giudice. Orbene, in tali circostanze, le disposizioni della Carta sono applicabili.” (punto 87 della sentenza)

Fatte queste premesse, la CGUE si è soffermata sull'art 23 quater del decreto legge n. 137/2020 affermando che “alla luce della giurisprudenza citata ai punti 92 e 93 della presente sentenza, qualora il giudice nazionale constatasse che l'entrata in vigore dell'articolo 23 quater del decreto-legge n. 137/2020 determina l'assenza di qualsiasi controllo giurisdizionale delle decisioni dell'Istat relative all'iscrizione di enti nel settore delle amministrazioni pubbliche, come definito nel regolamento n. 549/2013, bisognerebbe in tal caso considerare che tale disposizione rende impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del suddetto regolamento e, pertanto, non permette di garantire l'effetto utile della direttiva 2011/85.

Infatti, in una simile ipotesi, detti enti non potrebbero adire alcun giudice ai fini del controllo delle misure adottate dall'Istat in applicazione del regolamento di cui sopra” (punto 94 della sentenza).

Con detta sentenza la CGUE, pur non esprimendosi nel senso della incompatibilità dell'assetto normativo italiano con quello comunitario, ha evidenziato la necessità di garantire la controllabilità in sede giurisdizionale dell'atto con cui l'Istat definisce il perimetro delle amministrazioni pubbliche, rilevante ai fini della formazione del conto economico consolidato dello Stato.

Tale controllo, nell'ottica dei giudici comunitari, può essere assicurato anche dal complesso TAR /Consiglio di Stato, in tal caso residuando al giudice contabile solo un potere "disapplicativo" incidenter tantum.

Ciò nondimeno, pur risultando tale considerazione ininfluyente sul piano eurounitario, si tratterebbe di una soluzione interpretativa contrastante con l'attuale assetto delle giurisdizioni delineato dall'art. 103 Cost., che riserva alla Corte dei conti la giurisdizione esclusiva nelle materie della contabilità pubblica.

L'ATTIVITA' DELLA SEZIONE

Nello scorso anno l'attività della Sezione è proseguita senza rilevanti soluzioni di continuità in una ritrovata ordinarietà: il livello di funzionalità assicurato dall'Ufficio, in tutte le sue articolazioni, è stato sicuramente eccellente e di tanto bisogna dare atto a tutto il personale, magistratuale ed amministrativo in servizio nella sede partenopea assicurando non comuni livelli di produttività.

Anche durante lo scorso anno giudiziario la Sezione ha infatti riservato la massima cura nell'osservanza del principio di ragionevole durata del giudizio di cui all'art. 111 della Costituzione, nello sforzo di definire i giudizi, sia di responsabilità che pensionistici, in tempi equilibrati e di evitare - per quanto possibile, e comunque pur sempre nel costante rispetto dei fondamentali diritti della difesa di cui all'art. 24 della Costituzione - rinvii nella trattazione dei giudizi, che sono stati disposti raramente e comunque solo per validi e documentati motivi.

La pianta organica della sezione si è avvalsa per quasi tutta la durata del 2023 di dieci magistrati (compresi i due Presidenti) e circa 30 unità di personale amministrativo, con un numero di vacanze rispetto all'organico di diritto ancora gestibile.

L'impegno profuso nella direzione del settore conti da parte del Presidente aggiunto p.t. Paolo Novelli - anche attraverso l'adozione di opportune modifiche al funzionamento della struttura amministrativa di supporto - ha favorito il definitivo decollo di un contenzioso di particolare importanza nella giurisdizione contabile per troppo tempo tenuto nell'oblio.

Giova infatti ricordare che i giudizi di conto hanno rappresentato, la

prima e principale tipologia di controversie sulle quali si è radicata la giurisdizione della Corte dei conti, come strumento di evidenziazione della correttezza nella gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

La regola dell'obbligo di resa di conto e del suo controllo giurisdizionale da parte della Corte dei conti trova la sua copertura costituzionale nell'art. 103 Cost., che contiene una clausola generale non limitabile e che quindi non necessita, a differenza di altre ipotesi, dell'interpositio legislatoris: così sin da Cass. civ. SS.UU., 27 marzo 2007, n. 7390; id., 27 marzo 2007, n. 7390.

La funzione dei giudizi di conto consiste nell'accertamento in sede processuale da parte del giudice contabile della regolarità dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili, ovvero da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici.

In tale dinamico contesto in continuo divenire, durante l'anno 2023 la Sezione ha emesso complessivamente 1.100 provvedimenti, adottati sia in udienza che fuori udienza: le sentenze pubblicate sono state 714 di cui n. 93 di responsabilità, n. 20 di conto, n. 10 nei giudizi ad istanza di parte; per la materia pensionistica sono state emesse 591 sentenze di cui n. 279 in materia di pensioni civili, n. 291 di pensioni militari e n. 21 di pensioni di guerra.

La riduzione del numero di decisioni assunte rispetto all'anno precedente è dovuta essenzialmente alla riduzione del contenzioso previdenziale e non inficia il dato più importante che è costituito dal quasi dimezzamento dei giudizi pendenti passati da n. 1.036 al 31.12.2022 a n. 623 al 31.12.2023.

Le sopravvenienze sono state complessivamente pari a n. 207 giudizi.

In materia di responsabilità, sono stati tratti a giudizio innanzi alla Sezione n. 88 convenuti e, all'esito dei relativi dibattimenti, ne sono stati

assolti n. 18 e condannati n. 70; le sentenze di condanna hanno raggiunto un ammontare complessivo di € 11.630.787,70.

Ancora ridotto è l'utilizzo del rito monitorio di cui all'art.131 c.g.c., per i danni di valore non superiore ad € 10.000,00 (due casi).

Si è registrato invece un maggiore ricorso allo strumento deflattivo del rito abbreviato di cui all'art. 130 del c.g.c. grazie al quale, nel corso dell'anno 2023, è stata recuperata immediatamente alle casse degli enti pubblici danneggiati (specie Università) la ragguardevole somma di circa € 295.801,88 a seguito dell'emanazione di n. 9 decreti e n. 3 sentenze.

Profili di notevole interesse ha continuato a mantenere anche nello scorso anno la richiesta di misure cautelari da parte della Procura: sono stati infatti proposti 6 sequestri conservativi e ne sono stati concessi 4, in alcuni casi la fase cautelare ha richiesto anche la sede del reclamo al Collegio ex art.76 del Codice di Giustizia contabile.

Le ordinanze emesse in materia di responsabilità sono state 26 mentre quelle relative alla materia pensionistica sono state 203.

Dunque, pur non raggiungendosi i dati degli anni precedenti (in gran parte dovuta all'esistenza di un contenzioso pensionistico seriale, poi esauritosi) la produttività della Sezione è rimasta elevata e la colloca ai vertici fra gli uffici giurisdizionali di primo grado della Corte; la qualità delle decisioni assunte trova poi conferma nel ridotto numero di appelli proposti e/o di sentenze riformate.

Ciò detto, può procedersi alla rassegna delle pronunce più significative emesse dalla Sezione nel 2023, rinviandosi comunque alla banca-dati istituzionale, per l'esame completo della produzione giurisprudenziale.

Contenzioso amministrativo/contabile

La Sezione è stata impegnata a definire numerose controversie afferenti le più disparate forme di ipotizzata responsabilità amministrativa, con ciò confermandosi la bontà di un impianto normativo sostanziale che non ha “pietrificato” in rigide fattispecie incriminatorie tale responsabilità, riconducendola invece al canone civilistico del “neminem laedere” di cui all’art. 2043 del codice civile, da collocarsi all’interno delle responsabilità previste per i dipendenti pubblici (e soggetti equiparati) dall’art. 28 della Costituzione.

Nel corso del 2023 il contenzioso portato all’esame della Sezione ha statisticamente riguardato in maniera preponderante patologie amministrative sostanzialmente riconducibili a tre scenari seriali: frodi comunitarie, con particolare riguardo al settore della pesca; accessi abusivi al sistema informatico (specie INPS); danno all’immagine della Pubblica amministrazione derivante da reato o da accertato assenteismo ex art.55-quinquies del d.lgs. n.165/2001.

In tema di frodi comunitarie, nel decorso anno la Sezione ha avuto modo di soffermarsi particolarmente su quelle consumatesi nell’ambito degli “aiuti” al settore della pesca: Sentenze nn. 76, 77, 183, 184, 278, 280, 281 e 282.

Esse possono essere segnalate per la ricostruzione normativa che ha portato alla qualificazione del finanziamento erogato come “contributo finalizzato”, anche nei casi in cui il bando non era chiaro, demandando ai decreti concessori l’introduzione dell’obbligo specifico di riconversione.

Si è precisato che l’obiettivo finalizzazione e la previsione del termine entro cui transitare ad altra occupazione - ricavabili dalla lettura del bando e del decreto di concessione - non consentono margini di giustificabilità della

mancata riconversione professionale o di ritardi nella riconversione ove, come nella fattispecie, non comprovati da gravi e documentati impedimenti, in considerazione del fatto che il convenuto, all'atto della partecipazione al bando, aveva deliberatamente accettato la suddetta condizione.

Peraltro, il dovere di riconversione professionale era palesemente e immediatamente percepibile da parte di chiunque, sulla base di almeno due indici esteriori ossia: I. la previsione dell'obbligo, alla scadenza dei 18 mesi, di comunicare alla regione l'avvenuta riconversione, rendendo conto, inevitabilmente, dell'utilizzo dei contributi finalizzati percetti; II. la previsione espressa di decadenza dal contributo in caso di mancata riconversione professionale, ossia di mancato raggiungimento dello scopo per cui era stato concesso.

Si è affermato come non possa assumere rilievo esimente l'eventuale difficoltà a riconvertire l'attività nel termine previsto in quanto, al fine di rispettare detto impegno, è senz'altro sufficiente avviare un'attività, anche autonoma, senza attendere le richieste del mercato del lavoro; peraltro, l'onere di impegnarsi concretamente ad intraprendere un'attività lavorativa in un settore diverso da quello della pesca non comprende certamente quello di svolgerla con profitto.

A partire dalla sentenza n. 76 la Sezione, modificando un proprio precedente orientamento in tema di decorso del termine prescrizionale, ha affermato che: "L'obbligo funzionale derivante dall'accettazione del contributo è, dunque, quello di impegnarsi alla riconversione professionale in ambito diverso dalla pesca, dandone comunicazione alla regione entro il termine di 18 mesi, per cui è solo alla scadenza di tale termine senza che l'interesse pubblico connesso al finanziamento abbia trovato realizzazione,

che si potrebbe ritenere concretizzato l'evento dannoso, e con esso anche la sua giuridica conoscibilità ai fini della prescrizione quinquennale.

Poiché tale conoscibilità non può che coincidere con il momento in cui la causa del finanziamento non ha trovato compiuta realizzazione, tale momento dev'essere individuato nella scadenza del termine di 18 mesi previsto in sede di accettazione del contributo in virtù delle clausole aggiuntive previste dal bando.

Tale termine, infatti, dev'essere considerato alla stregua di un requisito essenziale per il conseguimento dell'interesse pubblico, ossia della finalità sottesa alla concessione del contributo.

In altri termini, il dies a quo, ai fini della prescrizione dell'azione risarcitoria, non andrebbe ricondotto al momento di erogazione del contributo, bensì a quello della materiale realizzazione del danno, ossia dell'indebito trattenimento del contributo pecuniario allo scadere dei 18 mesi successivi all'erogazione, in caso di mancato transito ad altra occupazione professionale cui lo stesso è finalizzato”.

Un altro fenomeno che ha registrato nello scorso anno un aumento di attenzione da parte della Corte dei conti è quello delle ricadute pregiudizievoli per l'Erario dell'accesso abusivo al sistema informatico (specie di enti previdenziali) da parte di alcuni dipendenti pubblici infedeli (sentenze nn. 136, 146, 169, 238, 252, 253, 254, 346). In dette decisioni la Sezione ha avuto modo di affermare che, in presenza dell'accertata reiterata condotta tesa ad accedere abusivamente durante l'orario di lavoro ai sistemi informatici della propria amministrazione può ravvisarsi “non solo la violazione dei canoni di lealtà e buona fede, che presiedono all'esecuzione dei rapporti contrattuali, tra cui quello di lavoro, ex art. 1375 c.c. e la lesione

dell'obbligo di diligenza statuito dall'art. 1176 c.c., ma anche un parziale inadempimento dell'obbligazione lavorativa, poiché, durante l'orario di lavoro, il convenuto risulta aver indirizzato le proprie energie a favore di attività estranee all'Amministrazione, con conseguenziale disutilità della spesa sostenuta dall'Amministrazione di appartenenza per la corresponsione delle spettanze retributive e con evidenti profili negativi sulla funzionalità del servizio. Dalla stigmatizzata condotta è derivato, in via diretta ed immediata, un danno erariale, nella fattispecie del "danno da interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazioni" (in tal senso, Sez. Lombardia, nn. 1/2012 e 47/2011; Sez. Toscana, n. 228/2022), atteso che si è realizzata una serie di accessi abusivi, in modo sistematico e continuativo nell'ambito dell'attività d'ufficio sicché, nel periodo di tempo in contestazione, il convenuto non ha correttamente eseguito le proprie prestazioni lavorative, distraendo il proprio tempo e le proprie energie dalle mansioni di sua specifica spettanza e devolvendole alla realizzazione di un'attività non istituzionale".

Anche il danno all'immagine della pubblica amministrazione ha formato oggetto di diverse pronunce.

Con la n. 4/2023 la Sezione, ha affermato che nell'ipotesi di un medico ospedaliero, che nell'ambito del regime di attività libero professionale intramoenia (c.d. "Alpi"), sia stato ritenuto responsabile di reato contro la Pubblica amministrazione con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., lo stesso possa essere convenuto in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno all'immagine cagionato all'Azienda Ospedaliera di appartenenza.

L'evidente disvalore emergente dalla condotta contra ius reiterata per

anni del dirigente sanitario, temperato da una più contenuta diffusione della stessa vicenda, quanto meno nell'ambito della comunità locale, è stato ritenuto consentire l'accesso ad una valutazione in via equitativa del danno all'immagine

La Sezione, in materia, ha ribadito che la predeterminazione dell'entità del danno risarcibile - pari al doppio dell'utilità indebitamente percetta - si applica ai soli fatti verificatisi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 192/2012.

Con la successiva sentenza n. 409 la Sezione ha avuto modo di affrontare la problematica sopravvenuta relativa alla rilevanza della sentenza "patteggiata" in sede penale sul giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'immagine, dopo l'entrata in vigore del c.d. "Riforma Cartabia" (segnatamente, dell'art. 25, C. 1, lett. 6), d.lgs. n. 150/2022) affermando che, con la riformulazione dell'art. 445, C. 1-bis, c.p.p. (in vigore dal 31/12/2022), la sentenza prevista dall'articolo 444, C. 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, C. 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna".

La Sezione ha quindi ritenuto che "con tale novella, il legislatore penale ha inteso incentivare, in un'ottica deflattiva del contenzioso, l'utilizzo del

rito del patteggiamento, limitando l'efficacia extrapenale della sentenza ex art. 444, C. 2, c.p.p. laddove non siano comminate pene accessorie.

Con particolare riferimento alla responsabilità amministrativo-contabile, la portata innovativa della norma si coglie agevolmente in tema di risarcimento del danno all'immagine.

Come noto, tra i presupposti stabiliti dall'art. 1, C. 1 sexies, l. n. 20/1994 s.m.i., per il ristoro di detto pregiudizio, vi è quello della sussistenza di una condanna irrevocabile per un reato contro la pubblica Amministrazione, o comunque in suo danno.

Sulla scorta della previgente formulazione dell'art. 444, C. 2, cit., la giurisprudenza contabile equiparava alla sentenza di condanna la sentenza di patteggiamento: una volta divenuta irrevocabile rinveniva infatti in essa un accertamento implicito di responsabilità con efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità amministrativa quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in assenza di condizioni per il proscioglimento.

Detta assimilazione ha, dunque, tradizionalmente consentito in ambito erariale di ritenere integrato il requisito della sentenza penale di condanna passata in giudicato, indispensabile ai fini della risarcibilità del danno all'immagine.

Al contrario, il nuovo art. 445, C. 1-bis, c.p.p., facendo venir meno - in difetto di pene accessorie - l'equiparazione, ai fini extrapenali, tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna, preclude in sede erariale la reintegrazione del pregiudizio al prestigio dell'Amministrazione per carenza di uno dei presupposti della relativa azione risarcitoria.

Dato il richiamato "jus superveniens", rileva il Collegio l'applicabilità,

ratione temporis, del nuovo art. 445, C. 1-bis, c.p.p. alla vicenda in contestazione, trattandosi di norma processuale ex se idonea a regolare fatti anteriori alla sua entrata in vigore, purché oggetto di giudizio pendente, quale il giudizio in esame.

Nel merito, in ragione dell'intervenuta riforma, ritiene non perseguibile in questa sede l'ipotizzato danno all'immagine per difetto di una sentenza penale di condanna irrevocabile o di sentenza ad essa equiparata”.

Diverse decisioni sono intervenute anche in materia di danni erariali ascrivibili a patologie nel funzionamento del Servizio sanitario : trattasi di materia di notevole rilevanza per il forte impatto sull'esercizio delle professioni mediche e il concreto rischio di concorrere ad ingrossare il fenomeno della c.d. “medicina difensiva”, il cui diffondersi sta mettendo in notevole difficoltà il funzionamento della sanità nella regione, specie sotto i profili dell'allungamento delle liste di attesa, della sostenibilità dei costi delle prestazioni erogate, nonché della migrazione verso strutture sanitarie del centro-nord. Secondo un recente studio dell'Agenas “La Campania è la regione che presenta il maggiore saldo migratorio negativo che, nel 2022, si è attestato a 204 milioni di euro: detta somma, che va ovviamente rapportata all'entità della popolazione residente, conferma però l'esistenza di alcuni significativi miglioramenti rispetto agli anni precedenti (riscontrati anche dalla Svimez) anche per quanto attiene ai pazienti oncologici per i quali la rete sanitaria regionale si sta sviluppando in maniera diffusa intorno al polo di eccellenza costituito dall'Irccs “Pascale” di Napoli.

Per quanto attiene alle controversie riconducibili a “malpractice sanitaria” la Sezione ha avuto modo di interessarsi di domande risarcitorie proposte dalla Procura erariale nei confronti di operatori sanitari per danno

indiretto ossia per il risarcimento che il datore di lavoro pubblico ha dovuto sostenere nei confronti di cittadini danneggiati da una prestazione sanitaria inadeguata che ha prodotto effetti negativi sulla salute del paziente, posta in essere nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente.

Va evidenziato preliminarmente come la materia sia regolata dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), il cui art. 9 ha disciplinato - ai fini che qui interessa - "l'azione di rivalsa e la responsabilità amministrativa" nei confronti dell'esercente la professione sanitaria facendola rientrare nel perimetro della giurisdizione della Corte dei conti, che giudica per i danni c.d. "indiretti", causati da errori di sanitari o di paramedici o di infermieri in danno di pazienti ricoverati in strutture sanitarie pubbliche o private (accreditate o convenzionate con il Ssn, assimilate alla pubblica amministrazione, concorrendo anche esse agli obiettivi del Ssn), sul presupposto che l'ente pubblico soccombente nel giudizio civile (o in sede di transazione con cui si definisce in via stragiudiziale la controversia), abbia liquidato al paziente (o agli eredi) un risarcimento che, in quanto tale, costituisce un esborso indebito per l'ente pubblico.

L'amministrazione interessata, dopo il pagamento, ha l'obbligo giuridico di segnalare la vicenda causativa dell'esborso (danno erariale) alla Procura regionale della Corte dei conti competente per territorio. Ha anche la facoltà di agire, cumulativamente, in sede civile verso il dipendente, ma nei limiti del "ne bis in idem".

Quindi la rivalsa consiste nell'azione di recupero attuata dalla struttura sanitaria nei confronti del sanitario per l'importo versato al paziente (o ai suoi eredi), nei modi, termini e modalità di cui all'art. 9 della legge Gelli-Bianco.

Sul punto, meritano di essere segnalate:

- la sentenza n. 4/2023, con la quale la Sezione ha affermato che il sanitario pubblico ospedaliero, nell'ambito dell'Alpi, è tenuto a risarcire all'Azienda Ospedaliera il danno patrimoniale, corrispondente agli importi di spettanza aziendale non riscossi o, comunque, non riversati anche se per prestazioni rese a titolo gratuito;

- la sentenza n. 74/2023 con cui la Sezione ha affermato, tra l'altro, che l'avvenuto recupero delle somme dovute all'Asl a titolo di danno erariale da strutture mediche accreditate, comprovata dalla documentazione prodotta dalle parti e dall'Asl e dall'accordo delle stesse, comporti la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

L'originaria citazione in giudizio aveva ad oggetto la fattispecie di danno asseritamente originata dall'accordo stipulato in data 28 marzo 2020 tra la Regione Campania e il rappresentante di Aiop durante la pandemia da Covid-19.

Detto accordo, secondo la Procura, in violazione delle norme sull'accreditamento delle strutture private in ambito sanitario e di quelle disciplinanti i pagamenti in favore di essi, prevedeva all'art. 7 che le strutture private ad esso aderenti sarebbero state pagate a prescindere da prestazioni effettivamente rese. In altri termini, sarebbero state pagate soltanto per aver messo a disposizione i posti letto sia per i pazienti covid sia per i pazienti non covid, stante la sospensione dei ricoveri e delle prestazioni non urgenti avvenuta a causa dell'emergenza epidemiologica

Si sarebbe in questo modo avuta una non prevista e non legittima misura di sostegno finanziario alle strutture private.

La Sezione, verificato che le disposizioni del protocollo sulle remunerazioni

delle strutture private come indicate nei piani covid (specie nella circolare n. 2627 del 1° marzo 2020) eludevano le previsioni normative che subordinano sempre il pagamento a prestazioni effettivamente rese, ha avuto modo di riaffermare che la violazione del predetto dato normativo non determina sic et simpliciter responsabilità amministrativa. Quest'ultima, infatti, ha natura risarcitoria sicché per la sua configurabilità è doveroso il riscontro, oltre che di altri elementi della relativa fattispecie, anche della sussistenza di un danno erariale da risarcire. "(Omissis) vale il principio secondo il quale il danno erariale non può farsi derivare, sic et simpliciter, dalla violazione di una norma, ma occorre verificare se, da detta violazione, sia derivato in concreto un nocumento per il pubblico erario". Tale verifica nel particolare caso scrutinato ha portato all'accertamento dell'avvenuto ristoro in sede stragiudiziale del danno contestato, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere;

- la sentenza n. 279/2023 con cui si è affermato che il dirigente medico della Voc di radiologia è responsabile solo in parte del pregiudizio erariale cagionato all'Asl di appartenenza, corrispondente all'esborso da questa sopportato per effetto di una transazione risarcitoria a chiusura della vertenza promossa da un paziente per il ristoro del danno biologico subito per effetto della erronea refertazione a lui ascritta.

La condotta del paziente che ha concorso, in modo significativo e determinante, al prodursi/aggravarsi delle conseguenze del proprio infortunio, ancorché inidonea ad incidere in senso interruttivo sul nesso causale tra l'esborso sopportato dalla Asl ed il contegno gravemente negligente del sanitario, va valutata in termini di fattore concausale incidente e determinante cui ricondurre eziologicamente oltre la metà del

danno erariale oggetto dell'azione risarcitoria

Fra le altre sentenze rese dalla Sezione, meritano di essere segnalate:

- Sentenza n. 33/2023 in tema di obblighi derivanti dalla riscossione dell'imposta di soggiorno.

La fattispecie di responsabilità esaminata ha riguardato il danno finanziario cagionato al Comune di Sant'Agnello per il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno riscossa dalle strutture alberghiere: rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'atto di citazione nonché l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, la sentenza ha accolto parzialmente la prospettazione attorea.

Con riferimento alla prima eccezione, i convenuti sostenevano che, trattandosi di fatti anteriori al 19.5.2020, e quindi estranei all'ambito di applicazione del d.l. n. 34/2020 (Corte dei conti, SS. RR. 22/2016/QM), la Procura avrebbe dovuto azionare il giudizio per la resa del conto di cui agli articoli 141 e ss. c.g.c., in quanto il gestore della struttura alberghiera è un agente contabile e le contestazioni afferenti la responsabilità dell'agente contabile avrebbero dovuto confluire nel suddetto tipo di giudizio.

La Sezione ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento che è costituito dal d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, (recante «Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale») che, all'art. 4 prevede la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, per le Unioni di comuni e per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione consiliare, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

La disciplina di dettaglio è attribuita alla potestà regolamentare degli enti locali, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, esercitata con il regolamento

dell'imposta di soggiorno del Comune di Sant'Agnello approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 27/03/2012.

La Sezione ha poi esaminato lo stato della giurisprudenza, ricordando innanzitutto che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, definendo apposita questione di massima, con la sentenza n. 22/QM/2016, hanno chiarito che "I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati - sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, C. 3, del d.lgs n. 23/2011 - della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta".

In sostanza, nella misura in cui i regolamenti comunali affidino ad un soggetto, estraneo al rapporto tributario, una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'Ente locale, tra questo soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio avente connotazioni prettamente contabili, dal momento che prevede un'attività di riscossione e successivo riversamento di denaro e dunque implica "disponibilità materiale" di denaro pubblico (da ultimo, cfr. III/A n. 247/2021 e n. 188/2020).

In materia, anche, le Sezioni unite della Corte di cassazione (ord. n. 19654/24.07.2018) hanno ribadito che l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico e che l'obbligazione del concessionario di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell'interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle

entrate.

Ne consegue che il rapporto tra soggetto privato ed ente locale si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come partecipante dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto.

Lo schema procedimentale di tipo contabile appena descritto non sembra, invero, venuto meno neppure a seguito delle modifiche introdotte in via emergenziale dall'art. 180 del d.l. n. 34/2020 - comunque non applicabile ratione temporis alla fattispecie (per la natura sostanziale e non processuale delle predette disposizioni, prive quindi di efficacia retroattiva) - atteso che la suddetta disciplina, mentre appare aver operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità contabile del gestore stesso, il quale, pur nella veste di responsabile del pagamento, rimane un agente contabile tenuto a riversare il denaro pubblico maneggiato nelle casse dell'ente (cfr. Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707, cit.; Sez. III/A n. 188/2020; in termini, ex plurimis: Sez. Sicilia sent. n. 432 del 2 settembre 2020; Corte dei conti Toscana sentenze 273 del 30 settembre 2020 e 286 del 4 novembre 2020; sez. Emilia-Romagna n. 296/2021).

Da quanto sopra esposto, consegue che tra il gestore di una struttura alberghiera e il comune si instaura, quindi, un rapporto di servizio, corredato da specifici obblighi, la cui violazione determina l'insorgere della responsabilità azionabile innanzi al Giudice contabile (Corte dei conti, sez. giur. Veneto, sent. n. 160 del 28/06/2021; Sez. giur. Lazio n. 301/2022). È

pacifico, infatti, che il presupposto per la responsabilità amministrativa si sostanzia nell'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito e l'ente pubblico danneggiato, configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato.

Quanto al merito, dalle risultanze processuali sono stati ritenuti non contestabili i fatti allegati dalla Procura quale supporto probatorio della propria azione con conseguente declaratoria di fondatezza della relativa domanda sussistendo la violazione degli obblighi di servizio previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 23/2011 e dal regolamento comunale attuativo. Ne è conseguito un danno certo, concreto e attuale derivante dal comportamento doloso consistito nel mancato versamento di quanto introitato a tal titolo.

- Sentenza n. 186/2023 che ha preso in esame la contestazione relativa ad una fattispecie di responsabilità amministrativa ricollegata a due incarichi esterni affidati in materia di lavori pubblici in assenza dei presupposti di legge. La Sezione ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento costituito - razione temporis - dall'art. 10, C. 7, del d.lgs. 163/2006 - poi trasfuso nell'art. 31, C. 7 e seguenti del d.lgs n. 50/2016 - che prevede espressamente la possibilità di conferire incarichi esterni di supporto al Rup in caso di carenza delle necessarie competenze nell'organico dell'amministrazione oppure nel caso di appalti di particolare complessità. L'affidamento del servizio di supporto al Rup deve in tali casi avvenire secondo la disciplina degli appalti di servizi ordinari (art. 10 C. 7 d.lgs. 163/2006 e art. 31 C. 11 d.lgs. 50/2016, ove peraltro viene chiarito che va assicurato il "rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza").

La normativa richiamata prevede quindi un ampio ventaglio di competenze acquisibili dalla stazione appaltante, nel caso in cui l'organico della stessa presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria, rientrando nella facoltà della stazione appaltante anche la possibilità di istituire una struttura a supporto del Rup (art. 31, C. 9).

La sentenza ha ricordato come, ai fini della legittimità del ricorso a collaborazioni esterne, sia necessario che: a) la prestazione da attribuire a soggetti esterni rientri nella competenza dell'amministrazione conferente e sia idonea a soddisfare esigenze straordinarie ed eccezionali; b) la prestazione sia temporanea ed eccezionale; c) l'incarico abbia durata, oggetto e compenso predeterminato; d) l'acquisizione delle richieste capacità professionali deve essere oggetto di accertamento in concreto.

Inoltre, il conferimento di incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione è ammissibile solo ove l'Amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, al fine di evitare un uso distorto ed arbitrario di uno strumento che può rilevarsi utile solo ove sussistano innegabili carenze all'interno dell'organizzazione amministrativa. Infatti, la ratio dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 - il quale, al C. 4, prevede che le Amministrazioni pubbliche curino la formazione e l'aggiornamento del personale e, al successivo C. 6, regolamenta i limiti entro i quali le Amministrazioni possono conferire incarichi esterni, richiedendo la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione e l'obbligo di esperimento di una procedura comparativa - è quella di favorire l'efficienza degli Enti pubblici, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane

disponibili negli apparati amministrativi.

Tale principio deve ritenersi immanente sia nel sistema normativo statale che in quello degli enti locali, costituendo il “buon andamento dell’Amministrazione” (art. 97 della Costituzione), un precetto di valenza generale” (Corte dei conti, Trentino Alto-Adige – TN, sent. n. 8/2020).

Nel caso scrutinato, gli incarichi conferiti sono stati ritenuti illegittimi sia con riferimento alla specifica normativa prevista dall’art. 10 del d.lgs. 163/2006 sia con riguardo alla normativa dettata dall’art. 7, C. 6, d.lgs. 165/2001.

In particolare, il contenuto degli incarichi non è apparso determinato né riferibile ad uno specifico intervento, avendo ad oggetto genericamente il settore dell’Urbanistica e dei Lavori pubblici sicché è stato ritenuto che tali incarichi siano stati affidati solo formalmente come incarichi di “supporto al Rup” essendo in realtà meri rapporti di collaborazione professionale occasionale, conferiti in violazione dell’art. 7 C. 6 d.lgs. 165/2001 e, dunque, produttivi di danno ascrivibile alle condotte di chi li ha conferiti.

- Sentenza n. 268/2023 in tema di realizzazione di opere pubbliche.

La pronuncia ha affermato che il responsabile del settore tecnico di un ente locale, quale Rup per la realizzazione di un immobile da adibire a punto di informazione e ristoro per i turisti (c.d. infopoint), risponde del danno erariale cagionato al proprio comune in relazione al mancato completamento dell’opera pubblica, avendo consentito che le risorse destinate al completamento dell’opera venissero destinate ad altre finalità.

Al danno erariale insito nell’omesso completamento di un’opera pubblica deve attribuirsi carattere permanente in quanto esso perdura finché l’opera in questione non venga ultimata; ovvero sino a quando sia

sopravvenuto un fattore che abbia reso obiettivamente impossibile completare l'opera stessa, qual è stato, nel caso di specie, la demolizione, a far data dalla quale va fatto decorrere il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria.

- Sentenza n. 486/2023 relativa a due giudizi riuniti, di condanna pro quota di alcuni Responsabili di servizi, del Segretario Comunale e del Sindaco del Comune di Caivano, al risarcimento in favore del medesimo Ente, di complessivi € 957.448,18, per quanto non riscosso a titolo di canoni e/o indennità di occupazione per numerosi locali commerciali di proprietà pubblica siti all'interno del Parco Verde. Il danno si è determinato a seguito dell'omesso svolgimento di attività di recupero e di tutela con riferimento ai canoni di locazione e alle indennità di occupazione. In particolare, le occupazioni abusive esaminate sono risultate ascrivibili a due distinte tipologie: la prima originata da un rapporto negoziale validamente instaurato, ma successivamente caratterizzato da inadempienza degli obblighi contrattuali per morosità; la seconda, viceversa, connotata, ab origine, dalla carenza di idoneo titolo contrattuale e realizzata in via di fatto tramite l'illecito impossessamento degli immobili.

La definizione dei giudizi in parola ha richiesto, oltre all'esame di svariate eccezioni pregiudiziali e preliminari, un'analisi di merito estremamente complessa, soprattutto in punto di nesso eziologico, sebbene la quantificazione del pregiudizio erariale e la valutazione dell'elemento soggettivo del contestato illecito amministrativo-contabile, abbiano a loro volta comportato attenta valutazione di oltremodo copiosa documentazione, stanti in particolare le caratteristiche ambientali del Parco Verde di Caivano, più volte sottoposte anche ad attenzione mediatica in relazione ad eventi

criminosi di elevata gravità.

- Sentenza n. 512/2023, con cui si è definito un giudizio riguardante l'azione di responsabilità amministrativo-contabile instaurata dalla Procura erariale di questa Corte nei confronti della società cooperativa a r.l. Dossier (poi in liquidazione coatta amministrativa, editrice del quotidiano "Buonasera" già "Buongiorno Campania") e dei suoi amministratori, per chiederne la condanna, in concorso e a titolo di dolo, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di € 4.197.413,32 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per l'illecita percezione negli anni dal 2008 al 2011 di contributi pubblici per l'editoria, precisamente € 907.608,39 nel 2008 (decreto di liquidazione del 9.1.2011), € 999.435,40 nel 2009, € 974.557,86 nel 2010 ed € 625.522,81 nel 2011.

Nello specifico l'attore erariale ha dedotto che gli amministratori della società hanno prodotto al Dipartimento per l'informazione e l'editoria (Die) della Presidenza del Consiglio dei Ministri una serie di dichiarazioni mendaci con lo specifico intento di percepire i contributi per l'editoria in assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti dall'art. 3 della l. 7.8.1990 n. 250 e dall'art. 6 della l. 5.8.1981 n. 416 che prevedono la concessione dei contributi alle cooperative di giornalisti che abbiano associato almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

- Sentenza n. 540/2023.

Il Collegio ha affermato che, nell'ipotesi di incarico di direttore di Uoc conferito a soggetto privo dei requisiti, il danno consistente nel pagamento della retribuzione per la posizione ricoperta è compensato dall'utilità conseguita dall'amministrazione che riceve la prestazione lavorativa, nella

misura in cui questa aveva bisogno di un direttore Voc e non sono state oggetto di contestazione né le prestazioni eseguite né il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Nel caso di specie, è possibile la compensatio lucri cum damno, derivando dal medesimo fatto (conferimento incarico a soggetto privo dei requisiti) sia il danno (pagamento retribuzione) sia l'utilità (prestazione eseguita).

- Sentenza n. 595/2023.

La Sezione, in sede di rinvio, essendo vincolato alla sentenza n. 468 del 2022 della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'appello che ha riconosciuto la giurisdizione contabile relativamente alla percezione del c.d. reddito da cittadinanza si è dovuta pronunciare nel merito sulla domanda attorea. Successivamente, a partire dalla sentenza n. 14/2024 (relativa ad analoga problematica discussa all'udienza del 14.12.2023) ha ribadito la propria ferma convinzione dell'insussistenza della propria giurisdizione in tal materia difettando, in ipotesi di contestata percezione del c.d. "reddito di cittadinanza" il requisito essenziale della esistenza di un legame funzionale fra il percettore e la pubblica amministrazione.

- Sentenza n. 597.

La Sezione ha affermato che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in materia di giudizio per interpretazione di sentenza anche qualora sia stato già intrapreso un processo esecutivo innanzi all'Ago sulla scorta del titolo interpretando, in quanto il procedimento speciale di cui all'art. 211 del codice di giustizia contabile è norma speciale mirante ad ottenere l'interpretazione autentica di una sentenza proprio ai fini della sua esecuzione, senza che il legislatore ne abbia limitato l'azionabilità al mancato inizio della stessa. L'esistenza di una sentenza definitiva recante la declaratoria

dell'inammissibilità dell'azione per interpretazione di sentenza non costituisce alcuna preclusione alla riproposizione della medesima azione, non potendo formarsi un giudicato con valenza esterna su di una decisione in rito non proveniente dalla Suprema Corte.

Nell'ipotesi di incerta individuazione del soggetto giuridico cui porre a carico la liquidazione delle spese di giudizio, deve affermarsi - anche in sede di rimedio ex art.211 c.g.c. - che unica legittimata passiva è l'amministrazione di appartenenza del soggetto di cui sia stata esclusa la responsabilità amministrativa, a nulla rilevando che l'azione del P.M. contabile sia stata esercitata in favore di plurime amministrazioni.

- Sentenza n. 620/2023.

Il giudizio ha avuto ad oggetto un danno erariale arrecato all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (Adisurc) - soggetto dotato di personalità giuridica pubblica, ex lege succeduto nei rapporti giuridici, attivi e passivi, delle liquidate ed estinte Adisu - per l'affidamento, nel triennio 2014-2017, di incarichi a diversi professionisti come supporto al Rup. In particolare, dalle indagini svolte dalla Procura, era emerso che i convenuti, nella loro qualità di direttori amministrativi delle Adisu delle università Federico II, l'Orientale e Parthenope - avrebbero conferito illegittimamente incarichi "in affidamento diretto", ai sensi del C. 11 dell'art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia) del d.lgs. n. 163/2006, in violazione dell'art. 7, C. 6, del d.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii. La sentenza si è soffermata sul danno da conferimento di incarichi di Rup, che concerne la legittimità degli incarichi conferiti "in affidamento diretto", ai sensi del C. 11 dell'art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia) del d.lgs. n. 163/2006 dalle menzionate Adisu. Nel caso esaminato la Sezione ha

escluso la sussistenza di una responsabilità amministrativa a carico dei convenuti a causa della mancanza di prove concrete e tangibili circa l'effettività del danno.

La generica contestazione da parte della Procura della legittimità degli incarichi conferiti, di cui risultano richiamati genericamente solo i soggetti incaricati senza alcun riferimento alle determinate di conferimento di cui si contesta la legittimità e ai pagamenti discendenti dalle medesime, non costituisce infatti prova sufficiente delle illegittimità delle singole fattispecie e degli elementi costitutivi della responsabilità ascritta ai convenuti in relazione all'adozione di tali provvedimenti.

Quanto al lamentato danno da disservizio, la Sezione ha evidenziato come la sua sussistenza non può fondarsi su prove presuntive o indiziarie poiché deve costituire un pregiudizio economico certo nell'an, e deve essere fornita prova, da parte del P.M., che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile nelle casse dell'ente, in termini di somme inutilmente spese per perseguire gli obiettivi.

Solo ove possa ritenersi raggiunta la prova dell'"an" potrà poi in tesi procedersi ad una quantificazione del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., ovvero rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, il quale comunque può riferirsi a parametri e criteri di determinazione sufficientemente sicuri, quali gli strumenti e le risorse, anche umane, impiegate dall'ufficio in quell'attività poi vanificata dal doloso comportamento dell'agente, ovvero agli oneri connessi alla riorganizzazione, alle consulenze legali esterne e al servizio di auditing impegnato nelle attività di indagine interna e di ispezione collegate ai fatti dannosi in questione.

- Sentenza n. 727/2023 con cui è stata accolta la domanda attorea,

relativa al pagamento in favore dell'Agenzia del Gestore dei Servizi Energetici spa, società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, erogatrice di incentivi pubblici finalizzati allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili ("Gse"), dell'importo di euro € 855.508,79 (con somme rivalutate al 31.1.2023) oltre accessori di legge.

Tale danno è stato ritenuto essere la conseguenza immediata e diretta di un comportamento illecito posto in essere dai convenuti al fine di ottenere l'indebita corresponsione di incentivi pubblici per la produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili (nel caso di specie: impianti fotovoltaici). Nello specifico, il d.m. 19 febbraio 2007 riconosce per 20 anni al titolare dell'impianto a fonte rinnovabile, in aggiunta al prezzo di vendita, un premio economico proporzionato alla quantità di energia elettrica in tal modo prodotta dall'impianto. Il danno erariale è consistito nella indebita percezione di contributi pubblici finalizzati alla incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che nella specie sono stati calcolati sulla base di una quantità di energia, comunicata al Gestore come prodotta, superiore a quella realmente generata ed incompatibile con la potenza dell'impianto dichiarata nella licenza di esercizio e nella domanda di accesso al beneficio.

"Last but not the least" va segnalata l'ordinanza n. 228/2023 pubblicata nel dicembre dello scorso anno con cui la Sezione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 103, 97, 28, 81 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, C. 2, d.l. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, nella parte in cui prevede che dal periodo di entrata in vigore del decreto legge l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia limitata ai casi in cui la

produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia da lui dolosamente voluta e tale limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica solo per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

La Sezione, esaminando un caso in cui rilevava l'applicazione della richiamata disciplina, ha ritenuto senza esitazioni che la norma di riferimento, introducendo nel nostro ordinamento una generalizzata grave limitazione della responsabilità amministrativa da condotte attive alle sole ipotesi di dolo, violasse plurimi precetti costituzionali e finisse per limitare in maniera intollerabile la sfera di giurisdizione assegnata al Giudice contabile dall'art.103 della Carta fondamentale.

Peraltro, un ulteriore elemento di riflessione su tale disposizione è stato sviluppato in considerazione del fatto che il censurato sistema, introdotto al dichiarato scopo transitorio di favorire la ripresa economica a seguito della stagnazione dovuta all'epidemia da Covid-19 è tuttora in vigore e se ne sta cercando di estendere la vigenza addirittura tutto il giugno 2026 (vedasi emendamenti al d.l. c.d. "milleproroghe"!).

Egualemeritevole di menzione è il decreto n. 4/2023 con cui è stata respinta la domanda di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 20, C. 7 del D.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società partecipate- Tusp) e determinata nella misura minima edittale di euro cinquemila.

Le ragioni di tale richiesta risiedevano, ad avviso del Procuratore, nel fatto che l'interessato, quale responsabile p.t. dell'area tecnica "Interventi a tutela del patrimonio comunale" del Comune di Piana di Monte Verna aveva omesso di istruire e predisporre la proposta di deliberazione relativa alla ricognizione

delle partecipazioni societarie detenute dall'ente di appartenenza per l'anno 2019 con ciò impedendo l'adempimento degli specifici obblighi recati dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp).

La Sezione ha affermato che l'autonoma lesività della contestata omissione comporta l'ininfluenza, ai fini della decisione, della sussistenza dell'elemento oggettivo del "danno" inteso alla stregua degli ordinari canoni applicativi della responsabilità amministrativa ordinaria "risarcitoria": la responsabilità "sanzionatoria" si struttura, infatti, sulla illiceità normativamente accertata di un comportamento dal quale consegue una sanzione pecuniaria "indifferente" all'eventuale pregiudizio erariale pure ipotizzabile sicché occorre individuare la sussistenza dell'elemento soggettivo comunque necessario per l'affermazione di siffatta responsabilità che, dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, è stato indicato quam minime nella colpa grave (SS.RR. N.12/QM/2007). Tanto precisato e confermata la non contestazione circa la sussistenza della rilevata omissione, non può non osservarsi che, al di là della generale conoscenza degli adempimenti previsti dalla normativa di settore per assicurare la compiuta definizione dei procedimenti di revisione, rivestenti primario rilievo nella complessa tematica delle "partecipate", occorre indagare sui soggetti cui, in un ente locale, incombe l'obbligo di adottare uno degli atti di cui ai cc. da 1 a 4, pena la comminatoria della sanzione pecuniaria di cui al C. 7 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 che sono stati individuati nell'organo politico e non nella struttura amministrativa.

Infine, anche nello scorso anno ha continuato ad avere una certa rilevanza la problematica del mancato riversamento di proventi derivanti dal gioco del lotto da parte di ricevitorie presenti sul territorio regionale: tale

fenomeno è stato spesso associato a problemi di c.d. “Ludopatia” sulla cui incidenza nell’ambito del giudizio di responsabilità amministrativa egualmente si è dovuta soffermare le Sezioni (vedasi sent. n. 96).

Formante giurisprudenziale nei giudizi ad istanza di parte

Notevole sviluppo hanno avuto, nel decorso anno, i c.d. “giudizi ad istanza di parte” di cui all’art. 172, del Codice di giustizia contabile lettera d) - in particolare - dispone che la Corte giudica “su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato”.

Dunque, la novella legislativa ha ricompreso in detta residuale categoria, non soltanto “gli altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge” (che, in base ad una eventuale scelta discrezionale del legislatore, potrebbero anche non attenersi alla materia della contabilità pubblica in senso stretto), ma ha altresì aggiunto la locuzione “e comunque nelle materie di contabilità pubblica”. Tale aggiunta ha valore confermativo e rafforzativo della giurisdizione nel senso, cioè, che nelle ipotesi in cui venga all’esame del giudice contabile l’operato di tutti i soggetti che prelevano e gestiscono risorse pubbliche ovvero rapporti e controversie rientranti nell’alveo della contabilità pubblica, non occorre più fare distinzione fra effetti del rapporto contrattuale di natura privatistica e aspetti dello stesso regolati da norme pubblicistiche.

Il tenore letterale della richiamata norma ha dato la stura ad un contenzioso di non secondaria importanza sui cui ambiti di ammissibilità si sono registrati anche orientamenti giurisprudenziali difformi.

Per quanto concerne la Sezione campana si segnalano:

- la sentenza n. 664/2023, emessa per prima su vari, analoghi giudizi a istanza di parte, instaurati in riassunzione ai sensi dell'art. 17 c.g.c. da Anm Spa - Azienda Napoletana Mobilità, contro Ader - Agenzia delle Entrate – Riscossione, dopo che la Corte di cassazione con ordinanza n. 5569/2023 aveva dichiarato la giurisdizione di questo plesso giudiziario.

Detti giudizi sono stati introdotti per l'accertamento del colpevole inadempimento contrattuale di quest'ultima, in qualità di concessionario, in ordine alla mancata riscossione e al mancato introito della somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con cartella di pagamento emessa nei confronti di un contribuente.

Detta azione ha tratto spunto da sentenza emessa in sede giurisdizionale ordinaria, di annullamento per prescrizione del credito non riscosso.

Nella pronuncia, prelieve approfondite analisi inerenti la sussistenza della giurisdizione contabile e dell'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 172 lett. d) c.g.c., l'esame nel merito della questione proposta ha condotto al rigetto del ricorso, riguardo il lamentato danno patrimoniale, per non rilevabilità giuridica del nesso eziologico, "in quanto l'azione intrapresa dall'Anm s.p.a. nei confronti dell'Ader, pur qualificabile in termini di verifica dei rapporti di dare e avere tra le parti, risulta giuridicamente infondata in quanto per i crediti minori riferiti ai ruoli consegnati dal 2000 al 2010 è intervenuto l'annullamento automatico ex lege (art. 4 d.l. 119/2018) nonché per insussistenza di inadempimento colpevole degli obblighi contrattuali da parte di Ader, per la presenza di "obiettiva incertezza applicativa delle disposizioni normative riguardanti l'articolazione, e in particolare i termini di scadenza, della procedura preordinata al discarico delle quote inesigibili".

- Con coeva sentenza n. 706/2023, relativa alla medesima fattispecie,

la Sezione ha altresì preso in esame e dichiarato inammissibile la richiesta di risarcimento del danno all'immagine avanzata dall'Anm sul presupposto che "... il danno all'immagine, ad eccezione della particolare ipotesi di cui all'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, a norma dell'art. 51, C. c.g.c., deve presupporre l'esistenza di una "sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni [...] nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse [...]", decisione che "è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato".

Ne consegue che la perseguibilità del danno all'immagine di un ente pubblico è possibile solo nell'ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa e per mezzo dell'azione erariale esercitabile dal requirente contabile sul presupposto di condotte di reato sanzionate con una condanna penale irrevocabile, circostanze che non sono state riscontrate nella fattispecie concreta.

Per tutto quanto sin qui considerato, appare evidente che l'azione intesa ad ottenere il risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione sia risultata inammissibile, non potendo, né fuoriuscire dall'alveo della responsabilità erariale, né trovare ingresso nell'ambito del giudizio a istanza di parte ex art. 172 c.g.c.

Giurisprudenza della Sezione nel contenzioso pensionistico

La materia previdenziale devoluta alla giurisdizione contabile è da lungo tempo trattata in composizione monocratica benché rivesta notevole

importanza sia sotto l'aspetto sociale - per quanto attiene alla tutela dei diritti dei cittadini - sia sotto quello finanziario per le rilevanti ricadute che può avere sulla spesa pubblica.

Tra i provvedimenti emessi dalla Sezione nel corso del 2023 meritano menzione:

- la sentenza n. 50/2023 che si segnala per aver valorizzato l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio compiuto dal giudice ordinario con sentenza passata in giudicato, in quanto questa, sebbene non fosse configurabile in sede contabile, quale giudicato esterno, "avrebbe dovuto essere valorizzata come imprescindibile e dirimente elemento di prova in ordine all'accertamento innanzi detto".

Ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, detta sentenza si fonda sul decisum - sia pure intervenuto in sede di concessione dell'equo indennizzo - del Giudice ordinario, divenuto giudicato, che "deve considerarsi consolidato anche ai fini della concessione del trattamento pensionistico privilegiato" pervenendo in tal modo a riconoscere il diritto del ricorrente ad una pensione di privilegio di VIII categoria di Tabella A;

- la sentenza n. 140/2023 ha preso in esame le modalità di determinazione del beneficio di cui all'art. 93 del d.p.r. n. 1092/1973 che prevede un trattamento speciale d'importo pari a quello della pensione di prima categoria per i primi 3 anni alla vedova e agli orfani di coloro sui quali il servizio abbia inciso in misura talmente rilevante da condurli a morte o ai massimi livelli di invalidità.

La sentenza ha statuito che devono essere inclusi nel predetto trattamento speciale solo gli assegni accessori (assegno di superinvalidità e quello per cumulo di infermità) che vengono corrisposti con carattere di continuità ai

soggetti affetti da specifiche mutilazioni o infermità ovvero nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano altre infermità o lesioni.

Gli assegni aggiuntivi di superinvalidità e per cumulo di infermità e l'indennità di assistenza e accompagnamento non sono reversibili, in quanto il legislatore ne ha differenziato il trattamento rispetto alla pensione in godimento ai fini della trasmissibilità agli eredi.

- la sentenza n. 173/2023, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento (art. 85-86 d.p.r. 1092/1973), si è interessata di un caso di mancata concessione del trattamento pensionistico di reversibilità.

La sentenza ha chiarito che la nullatenenza di cui all'art. 85 d.p.r. 1092/1973 è un requisito "mobile" per cui esso può, senza alcuna conseguenza, variare nel tempo e dar luogo (tutt'al più) a mera sospensione (e non a revoca) del trattamento per il periodo di superamento del limite reddituale stabilito ex lege.

La pensione di reversibilità tende a sopperire allo stato di bisogno in cui viene a trovarsi l'orfano maggiorenne il quale - già a carico del genitore - non abbia autonomi mezzi di sussistenza né sia in grado di procurarseli perché inabile al lavoro. La pensione di reversibilità attua una specie di proiezione oltre la morte della funzione di mantenimento assolta in vita dal genitore e garantisce al figlio la continuità di quei mezzi di sussistenza che egli non sia in grado di procurarsi autonomamente.

Vi è, dunque, corrispondenza funzionale fra l'obbligo di mantenimento gravante sul genitore e la pensione che quel mantenimento tende a proseguire.

- la sentenza n. 175/2023 è stata resa all'esito di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata quantomeno di

8^ cat. tab. A vitalizia dalla data della domanda. Ad avviso del giudice, la presentazione di un ricorso meramente ripetitivo delle richieste già formulate e valutate in altro giudizio, integra un inammissibile tentativo di riproposizione dell'azione e di superamento dei limiti del giudicato, in violazione del principio del ne bis in idem, di certezza e definitività dei rapporti giuridici.

- la sentenza n. 248/2023 si segnala per avere dichiarato infondato il ricorso, avente ad oggetto l'impugnazione della determina del Ministero dell'Economia e Finanze con la quale è stata rigettata la domanda di reversibilità della pensione di guerra per mancato riconoscimento dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro.

La sentenza ricostruisce il quadro normativo, precisando che la concessione del trattamento pensionistico a favore degli orfani maggiorenni è subordinata alle condizioni che siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro (artt. 44, 45 e 51 del d.p.r. n. 915/78 e successive modifiche) e che siano in possesso delle condizioni economiche di cui all'art. 70 dello stesso d.p.r. n. 915/78, permanendo l'obbligo, in capo all'istante, di segnalazione del superamento dei limiti di reddito previsti dagli artt. 70 e 80 della succitata normativa.

In particolare, per l'accesso al trattamento di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile, la normativa di riferimento per le pensioni civili (art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903) prescrive che il requisito della inabilità deve sussistere al momento del decesso del dante causa.

Tuttavia, in materia di pensioni di guerra, il d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915, dispone, all'art. 45, che "Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente art. 44, anche i figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche

previste dall'art. 70". Dal testo normativo si evince chiaramente che, a differenza di quanto previsto per le pensioni civili, il trattamento di reversibilità derivante da pensione di guerra può essere conseguito anche ove lo stato di inabilità sopravvenga.

- la sentenza n. 257/2023 ha riconosciuto la pensione indiretta di privilegio alla moglie di un ex dipendente di una Comunità montana. Dopo aver affermato l'applicabilità dell'art. 3 d.p.r. n.421/2001 e aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, dettato dal combinato disposto dell'art. 8 della legge n. 379/1955 e degli artt. 33 e 40 del r.d. 680/1938, il giudice ha affermato che l'art.40, C. 5, del r.d.l. 3.3.1938 n.680 prevedeva che la domanda dovesse essere presentata nel termine di tre anni dalla morte dell'impiegato o del pensionato, senza specificare che tale presentazione dovesse avvenire "direttamente agli sportelli delle Casse", come stabilito in seguito dall'art. 14 della legge 8.8.1991, n.274. Successivamente l'art. 14, C. 1, della legge n. 274 del 1991 ha previsto che la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di reversibilità debba essere presentata alle Casse pensioni degli istituti di previdenza nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato.

È stata, quindi, affermata la tempestività della domanda.

- la sentenza n. 258/2023 ha risolto un contestato caso di revoca di un trattamento pensionistico e recupero del relativo indebito di ingente ammontare scaturente da un provvedimento con cui il Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale aveva disposto la perdita del grado per rimozione del ricorrente, in congedo assoluto per riforma intendendosi così modificata la causa di cessazione dal servizio, come disposto dall'art. 867, C.

5, d.lgs. 66/2010.

Il thema decidendum è consistito nell'incidenza dell'art. 867, C. 5, d.lgs. 66/2010, che è stato ritenuto norma speciale che rende inapplicabili gli artt. 203 e seguenti del d.p.r. n. 1092 del 1973, (relativi ai casi di revoca e modifica del provvedimento definitivo di pensione) in quanto si verte nella diversa ipotesi, regolata da disciplina speciale, di un diritto al trattamento pensionistico soggetto, ab origine, ad una condizione risolutiva espressa.

Quanto alla ripetibilità delle somme già corrisposte a titolo di pensione per infermità sin dal 2010 non possono applicarsi i principi di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite, n. 2/QM/2012, relativi all'ipotesi di indebito derivato dal conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva, vertendosi, nel caso di specie, nella diversa ipotesi di somme corrisposte a titolo di pensione, la cui spettanza definitiva era, ex lege, condizionata all'esito del procedimento penale e/o disciplinare.

- la sentenza n. 538/2023 ha riconosciuto il diritto a trattamento pensionistico di privilegio a fronte dell'inottemperanza dell'Amministrazione al deposito della documentazione integrativa richiesta con ordinanza, "comprovante le mansioni svolte e le località dell'Albania dove ha prestato servizio a qualunque titolo il militare missionario ricorrente e di indicare se ricorresse vicinanza a siti inquinati quali discariche o siti industriali dismessi, aeroporti, zone di confine con il Kosovo o altri siti esposti a fattori inquinanti", il G.U. ha richiamato la giurisprudenza amministrativa che ha affermato che "l'inottemperanza alle richieste di produzione di atti e documenti in possesso dell'Amministrazione può essere valutata a sfavore della parte pubblica specialmente quando ciò non contrasti con altra documentazione acquisita agli atti del giudizio. Tale principio trova

oggi diretta conferma nel disposto di cui all'art. 64 C. 4 c.p.a. che - in analogia a quanto previsto per i giudizi civili dall'art. 116 C. 2 c.p.c. - autorizza il giudice amministrativo a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, al punto da poter dare per provati i fatti affermati dalla parte ricorrente...se tale conclusione non si ponga in rapporto di distonia con le risultanze di causa”.

- la sentenza n. 571/2023 ha rigettato il ricorso affermando che non è estensibile al ricorrente, militare partecipante alle missioni Onu, la disciplina dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746/62, dell'art. 18 del d.p.r. n. 1092/73, all'art.3 della legge n. 390/50 e all'art. 5 del d.lgs. n. 165/97.

L'articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 dispone che “al personale militare che per conto dell'Onu abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.

La questione è stata esaminata alla luce della giurisprudenza che di recente ha escluso la predetta estensione dei benefici combattentistici in conformità alle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 240/2016.

- la sentenza n. 573/2023 ha concluso un giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto a porre in essere e ottenere tutti gli adempimenti per il riscatto del periodo del corso legale di laurea e della specializzazione prendendo come parametro di riferimento la retribuzione in godimento al momento in cui si è rinnovata per la prima volta la convenzione con l'Università e/o in subordine con riferimento alle retribuzioni percepite alla

data della richiesta di riscatto alla luce dell'accertamento e riconoscimento del rapporto di pubblico impiego di fatto intercorso tra la ricorrente e l'Università come operato dal Giudice Amministrativo, adito per altri profili. Invero, nel sistema di computo del contributo dovuto ai fini del riscatto del corso legale di laurea viene in rilievo, tra i parametri di riferimento, la retribuzione pensionabile spettante alla data della domanda.

Con riguardo alla richiesta di riscatto alle medesime condizioni degli anni di specializzazione, la domanda non è stata accolta non essendo normativamente prevista la possibilità di riscattare un periodo di studi (come quello del corso di specializzazione), che si sia svolto contemporaneamente alla normale attività lavorativa.

- la sentenza n. 646/2023 si è interessata della ripetizione d'indebito scaturito dall'errata applicazione della Tab. F allegata alla legge n. 335/95: il ricorso è stato accolto per intempestività dell'azione di recupero intrapresa dall'Istituto Previdenziale.

L'Inps avrebbe dovuto procedere al recupero delle somme indebitamente erogate in applicazione dell'art. 1 C. 41 legge n. 335/1995, Tabella F, entro un anno dall'accessibilità attraverso il predetto sistema informatizzato, alla dichiarazione dei redditi del ricorrente riferita (ovviamente) ai redditi percepiti nell'anno precedente: tale termine è risultato non essere stato rispettato.

Come può evincersi dal breve excursus appena effettuato, nello scorso anno la Sezione giurisdizionale della Campania ha avuto occasione di pronunciarsi su di un'ampia casistica di questioni devolute alla giurisdizione contabile emettendo numerose decisioni di assoluta novità e rilevanza.

Sono particolarmente orgoglioso di tale risultato che siamo riusciti a raggiungere tanto più ove si consideri che l'organizzazione giudiziaria della Corte è rimasta sostanzialmente estranea alle più recenti iniezioni di personale e mezzi che hanno consentito l'istituzione negli altri plessi giudiziari del c.d. "Ufficio del processo" cioè di quella struttura organizzativa (prevista dall' art. 16-octies del d.l. n. 179/2012) operativa presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello con l'obiettivo di "garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

Anche presso il g.a. è stata istituita, a far data dal 1° ottobre 2021, una Unità di supporto e monitoraggio agli Uffici giudiziari: detta struttura svolge le funzioni stabilite dalle Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa, nonché quelle di volta in volta attribuite, nel rispetto dell'autonomia dei Presidenti degli Uffici giudiziari, dal Segretariato generale e richieste per il raggiungimento dei risultati prefissati dal Pnrr.

A tali nuovi assetti organizzativi si è pervenuti a seguito di numerose e positive esperienze maturate in diversi Paesi stranieri (Regno Unito, USA, Francia e Spagna) ove è diffusa la consapevolezza che i magistrati hanno bisogno di uno staff che li coadiuvi nell'espletamento delle loro molteplici attività, complementari rispetto a quelle propriamente connesse alla giurisdizione.

Ebbene, la Sezione giurisdizionale della Campania si è autonomamente mossa in tale direzione razionalizzando l'organizzazione tradizionale dei propri settori ed è riuscita anche nell'intento di dar vita ad un suo Ufficio del massimario con l'intento supportare i magistrati della Sezione e di rendere

più facilmente conoscibile al pubblico degli utenti la giurisprudenza della Sezione attraverso la possibilità di consultare agevolmente le massime delle sentenze emesse: questo importante approdo - unicum nazionale - è stato reso possibile grazie all'intelligente e appassionata opera di alta professionalità del personale amministrativo dell'Ufficio di Presidenza della Sezione e del responsabile dei servizi informatici.

A tal ultimo proposito va invece confermato che, dopo la sperimentazione avvenuta nel periodo emergenziale, si stanno consolidando notevoli progressi nella diffusione del processo contabile telematico, ormai realizzata presso tutte le magistrature, semmai con piattaforme e criteri diversi che non giovano certo all'efficienza e all'economicità dell'intero sistema giustizia nel nostro Paese.

Tale implementazione è stata favorita dall'adozione decreto del Primo Presidente della Corte dei conti del 24 maggio 2022, n. 126 con cui sono state emanate "Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi innanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione" entrate in vigore dal 1° settembre di quell'anno.

Nel corso del 2023 ha così potuto operare una Commissione incaricata di coordinare l'attività di consolidamento, implementazione e sviluppo del nuovo sistema informativo integrato dell'area Giurisdizione (Giu.Di.Co. - Giustizia Digitale Contabile) al fine di garantire il completamento dei processi di progressiva digitalizzazione (dematerializzazione) dei flussi documentali delle Procure e delle Sezioni giurisdizionali, con riferimento ai giudizi di responsabilità, pensionistici e di conto, nonché alla realizzazione del processo telematico nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 6 del "Codice di giustizia contabile" e alla revisione ed elaborazione

delle specifiche regole tecniche.

La Sezione Campania si è posta all'avanguardia nell'applicazione delle nuove tecnologie e ciò ha consentito di raggiungere i positivi risultati quali-quantitativi di cui si è cercato di dare contezza nella presente relazione.

Il tutto è avvenuto nel più assoluto rispetto dei principi del "giusto processo" che hanno sempre guidato i collegi giudicanti nell'applicazione delle norme sostanziali e processuali vigenti e che si sono venuti a consolidare intorno all'impianto, ormai trentennale, delle leggi nn. 19 e 20 del 1994.

CONSIDERAZIONI FINALI

Frequentemente sui mezzi di informazione o anche in sede politica si ritiene di dover valutare l'attività giurisdizionale della Corte dei conti in relazione all'entità degli importi recati nelle sentenze di condanna o, ancor più, in base alle somme annualmente in concreto recuperate, traendo dal quantum di tali importi considerazioni in termini di "produttività" o di "efficienza" del sistema giudiziario contabile che, peraltro, "vive" anche di giudizi di altro tipo, come quelli sui conti, pensionistici e ad istanza di parte.

Ribadisco quanto già ho avuto modo di affermare in analoghe occasioni, ovvero che si tratta di una visione riduttiva della nostra attività che potrebbe svolgere un ruolo ben più consistente nella società attuale ove accompagnata da una legislazione capace di favorirne le naturali potenzialità.

Pur dovendosi riconoscere - infatti - la sussistenza di ampi margini di miglioramento a legislazione vigente, non può non osservarsi criticamente come il regime delle responsabilità nella gestione del pubblico danaro, da alcuni anni a questa parte sia stato minato da reiterati interventi legislativi malamente giustificati dapprima con l'esigenza di favorire la ripresa economica post pandemica e poi di attuare le riforme necessarie per garantire l'utilizzo dei fondi europei per l'attuazione del Pnrr.

È agevolmente dimostrabile come tali asserzioni siano sostanzialmente prive di solido fondamento: in questo momento storico si osserva una generalizzata tendenza delle Organizzazioni internazionali e degli Stati ad attuare iniziative tese a sostenere la ripresa delle economie nazionali messe duramente alla prova dalla recente crisi sanitaria e a limitare le conseguenze

pregiudizievole del conflitto russo-ucraino.

In tale contesto l'Unione Europea ha, in particolare, deciso un cambio di rotta nella propria politica economico-finanziaria adottando il principio Keynesiano di investire sullo sviluppo a debito, derogando temporaneamente alle previgenti politiche restrittive volte al contenimento dello stesso e al pareggio di bilancio.

Ciò è stato reso possibile programmando e finanziando il Next Generation EU, uno strumento temporaneo di 750 miliardi di euro, il più imponente della storia europea, volto a far fronte sia alle esigenze impreviste dovute all'emergenza sia a stimolare l'economia.

L'intera iniziativa è strutturata su tre pilastri:

- a) Sostenere gli Stati Membri per investimenti e riforme;*
- b) Rilanciare l'economia dell'UE incentivando l'investimento privato;*
- c) Utilizzare la crisi per far ripartire lo sviluppo.*

Lo strumento attuativo nazionale italiano è costituito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che si intendono realizzare entro il 2026 grazie al supporto dei fondi europei: esso dovrebbe anche ridurre quei "divari territoriali" di risalente origine che sono aumentati nell'ultimo ventennio a scapito sostanzialmente del Mezzogiorno.

Per fare ciò il legislatore ha ritenuto di dover intervenire sin dal 2020 anche sul fronte della responsabilità amministrativa, riducendone sostanzialmente l'ambito con il proposito di ridurre il rischio del ricorso alla c.d. "burocrazia difensiva".

È lecito chiedersi perché i condivisibili obiettivi di ripresa socio-economica debbano essere perseguiti a scapito dell'esercizio di un adeguato

controllo giudiziario sull'utilizzo dei finanziamenti pubblici.

Il tutto in un Paese notoriamente caratterizzato da una insufficiente etica della responsabilità che ha concorso a generare quei fenomeni corruttivi che potremmo raffigurare come un fiume carsico che scorre nascosto sotto la pelle della storia nazionale dal 1861 in poi e che solo in particolari circostanze e in determinati periodi affiora in superficie.

Peraltro, c'è da recuperare non solo l'efficienza della spesa pubblica ma anche una sua saggia utilizzazione per colmare i divari territoriali esistenti: dal Pil all'istruzione, dall'occupazione giovanile alle infrastrutture, per il Mezzogiorno, si "conferma la persistenza di divari strutturali di vario genere e livello, anche molto ampi", come dimostrato da numerosi istituti di ricerca.

Una componente significativa del territorio italiano rimane caratterizzata da differenze rilevanti e persistenti tanto che il Mezzogiorno può definirsi il territorio arretrato più esteso dell'area euro ed ha visto aggravarsi tale condizione - senza sostanziali soluzioni di continuità - a partire dalla crisi del 2008 fino ad oggi.

In questo contesto, le risorse pubbliche giocano un ruolo fondamentale: esse possono innescare virtuosi processi di sviluppo economico strutturale ma possono anche essere solo intercettate e sperperate producendo altro debito che graverà sulle generazioni future: come ebbe a dire il Prof. Draghi nel 2021 parlando all'Accademia dei Lincei "ciò che rende il debito buono, o cattivo, è l'uso che si fa delle risorse impiegate".

I fondi europei che finanziano il nostro Pnrr sono probabilmente eccessivi a fronte della nostra attuale capacità programmatoria e progettuale chiamando in causa responsabilità che non possono essere solo amministrative o penali ma certo sull'eventuale cattivo uso degli stessi non

si può far calare un sipario in via preventiva, come è sostanzialmente accaduto con l'introduzione - ormai da quattro anni - del c.d. "scudo erariale".

Nemmeno può essere minimamente pensabile che la soluzione dei problemi connessi alla corretta gestione delle risorse pubbliche e alla correzione degli squilibri territoriali possa venire da un'operazione di "ingegneria istituzionale" qual è quella dell'autonomia differenziata, il cui disegno di legge è stato da poco approvato dal Senato della Repubblica.

In proposito anche la Chiesa di Napoli, con il suo massimo esponente, ha avuto recentemente modo di affermare che: "l'autonomia differenziata contiene nel suo corpo la divisione, intesa come volontà egoistica e come perverso progetto politico. La volontà egoistica dei ricchi e dei territori ricchi, il progetto, antico di poco più di quarant'anni fa, di dividere l'Italia, separando il suo Nord, divenuto opulento con le braccia e l'intelligenza dei meridionali, da quel Sud impoverito dalla perdita di risorse, di forze fisiche e intellettuali, svuotato progressivamente di fondamentali ricchezze al posto delle quali sono arrivati a fiumi inganni e false promesse".

Nella narrazione che ne fanno i sostenitori, una maggiore autonomia delle Regioni sarebbe in grado di migliorare la competizione e l'efficienza di tutte le amministrazioni locali e troverebbe fondamento nel c.d. "residuo fiscale".

Si tratta di affermazione che non può essere condivisa in quanto il sistema fiscale italiano è espressione di una geografia che non coincide con la geografia economica del nostro Paese ove, a causa delle disuguaglianze di partenza, intere zone - in patente violazione dei principi sanciti dall'art.3 della Costituzione - sarebbero condannate a restare senza risorse a meno che

non si provvederà a individuare in via perequativa e aggiuntiva maggiori dotazioni finanziarie (ma con quali fondi?) per assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni (c.d. “Lep”), ove per assicurare deve però intendersi “finanziare” e non solo “individuare”.

Il tutto nel mentre il sistema della riscossione dei tributi versa ancora in notevoli difficoltà (come testimoniano anche i giudizi ad istanza di parte fra enti impositori e riscossori su cui la Sezione ha iniziato a pronunciarsi) e si susseguono condoni più o meno mascherati che “premiano” i contribuenti più infedeli, in un contesto di notoria e persistente evasione fiscale.

È ancora la Svimez ad osservare che con detto disegno di legge la scomparsa della questione meridionale avverrà per eutanasia del Mezzogiorno il cui Pil è, ad esempio, stimato in aumento dello 0,4% nel 2023, con una crescita dimezzata rispetto al Centro-Nord (0,8%).

Nessuna convergenza ma un ulteriore ampliamento della forbice della crescita tra i territori, dopo un biennio di allineamento, a causa del diverso andamento dei consumi. La contrazione del reddito disponibile delle famiglie meridionali (-2%), del resto, è doppia rispetto al Centro-Nord. La Svimez prevede che il Pil nel 2024 cresca dello 0,7% a livello nazionale (+0,7 al Centro-Nord e +0,6 a Sud) e nel 2025 dell'1,2% (+1,3 al Centro Nord e +0,9% a Sud).

Secondo il rapporto, l'incremento dell'occupazione, maggiore al Sud che nel resto del paese, non basta ad alleviare il disagio sociale in un contesto di diffusa precarietà e bassi salari sicché si ipotizza che, a tendenze invariate, nel 2030 i residenti nelle regioni meridionali scenderanno per la prima volta sotto la soglia critica dei venti milioni di abitanti, con una riduzione su base decennale di circa 4 volte rispetto al centro-nord (-5,7% e 1,5%). La perdita

di popolazione si concentra soprattutto nelle fasce d'età più giovani nel Mezzogiorno, evidenzia l'Istat, aggiungendo che «ciò potrebbe determinare il venir meno della funzione di serbatoio di popolazione attiva, assolta nel tempo da queste regioni a supporto delle aree più sviluppate del paese. Inoltre, si avrebbe un effetto negativo sulla capacità di creare reddito (data la contrazione di forza lavoro), un aumento dei bisogni di cura degli anziani, una contestuale riduzione della domanda di altri servizi pubblici e privati per la componente giovanile (educativi, ludico-ricreativi) e una tendenziale caduta del gettito fiscale, necessario per finanziare il welfare locale».

Anche queste osservazioni possono aiutare a comprendere perché le province meridionali occupano stabilmente gli ultimi posti nella graduatoria sulla qualità della vita che il Sole24Ore redige annualmente: nel 2023, ad esempio, Napoli risulta classificata nella poco invidiabile posizione n. 105.

Molto incide il parametro «giustizia e sicurezza»: Napoli è decima su 107, soprattutto è prima per contrabbando, seconda per rapine, terza per furti di autovetture. È di nuovo prima per numero di pensioni di anzianità, ma è soprattutto ultima per qualità della vita delle donne. Per ricchezza e consumi è penultima (-14), per affari e lavoro 71esima (-59), è al posto 102 della classifica per ambiente e servizi. Positivo è invece il ranking che riguarda l'offerta culturale e il tempo libero: che fa scalare di 22 posizioni fino al 46esimo. L'effetto scudetto sul turismo non è rilevato, Napoli è penalizzata - secondo l'indagine - dalla densità abitativa, dalla criminalità predatoria in ripresa, dagli scarsi dati occupazionali e da un saldo migratorio sfavorevole.

Per quanto riguarda le altre città della Campania, la prima è Benevento, 78esima (con un miglioramento di 4 posti), seguono poi Avellino 84esima (+5 posizioni), Salerno 88esima (+9), e Caserta 98esima (+1).

Tale quadro a tinte sicuramente fosche richiama tutta la classe dirigente meridionale ad un'assunzione forte di responsabilità e di iniziativa per allontanare il rischio che i flussi di spesa pubblica facilitata dal Pnrr e l'urgenza di utilizzare i relativi fondi possano favorire nuovi imbarazzanti sprechi consumati attraverso progetti ed azioni che non rispondono alle concrete esigenze locali, non tengono conto dei "costi di gestione" di alcune opere che, ove realizzate nei ridotti termini imposti, andranno spesso a pesare sui bilanci degli enti locali nel cui territorio ricadono senza effettivi miglioramenti sulla qualità della vita dei cittadini.

Costoro si trovano quotidianamente a confrontarsi con una costosa pletera di soggetti e decisori pubblici che caratterizzano il sistema "multilivello" di governo che si è caoticamente creato dopo la riforma del titolo V della Costituzione, rallentando l'operato dell'Amministrazione nel suo complesso e creando continue occasioni di spreco e corruzione in un sistema che "premia" la compiacenza più che la competenza.

E ogni centro di spesa può trasformarsi in un'occasione di spreco di danaro pubblico, incentivato anche dal continuo ricorso alle urne per nominare i componenti degli organismi elettivi che, non di rado, pongono in essere soluzioni di continuità nell'azione amministrativa di competenza, dando vita ad una novella e costosa "Tela di Penelope".

Peraltro i frequenti contrasti e conflitti di competenza fra Amministrazioni centrale e locali che hanno anche prodotto dispendiose duplicazioni di spesa manifestatisi in maniera eclatante durante la fase più

acuta della pandemia, avrebbero dovuto accrescere la percezione del problema e indurre ad un rafforzamento generale di un sistema di “checks and balances” a tutela di tutti i cittadini di questo Paese da realizzarsi innanzitutto attraverso una semplificazione delle galassie di enti che oggi compongono la Pubblica Amministrazione italiana.

In questa autorevole sede sento di dover richiamare ancora una volta l'attenzione sui rischi immanenti di sperperi e “mala gestio” delle risorse pubbliche che un sistema del genere può produrre e sui quali si è deciso di ridurre ulteriormente il tradizionale sistema di controlli giudiziari.

Orbene quello delle difficoltà che caratterizzano l'esercizio della giurisdizione in Italia è un fatto noto anche a livello europeo, tant'è che fra le condizioni richiesteci per la concessione dei fondi comunitari per alimentare il Pnrr c'era quello dell'approvazione di un ampio disegno riformatore, cosa avvenuta con la c.d. riforma “Cartabia” (d.lgs. n.150/22).

Ma il Parlamento ha approvato anche la legge n. 120/2020 (il c.d. “decreto semplificazioni”) che reca due articoli direttamente incidenti su entrambe le funzioni assegnate alla Corte dei conti dagli articoli 100 e 103 della Costituzione e ne ha poi successivamente disposto la proroga della vigenza con successivi interventi legislativi.

Si sono in tal modo introdotte da un lato una delimitazione - temporalmente circoscritta - delle ipotesi di perseguibilità dei danni conseguenti a condotte attive gravemente colpose e, dall'altro, una nuova forma di controllo definito “concomitante” nel dichiarato intento di accelerare le spese di investimento: originariamente le due previsioni erano state prospettate quasi in una logica compensativa che però è presto venuta meno in quanto il controllo concomitante sulle opere rientranti nel Pnrr è

stato abolito con l'art.1 C. 12-quinquies del d.l. n. 44/2023.

Rimane il vulnus recato dall'intervento contenuto nel richiamato articolo 21 in materia di responsabilità amministrativo-contabile che ha limitato la responsabilità per danno erariale conseguente a condotte non omissive del soggetto agente al solo dolo (declinato in termini penalistici) per i fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (termine poi, ad oggi prorogato al 30 giugno 2024), oltre a prevedere che per la prova del dolo sia necessaria la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.

Questa limitazione di responsabilità si applica ai danni cagionati dalle sole condotte attive e non ai danni cagionati da omissione o inerzia nel qual caso il soggetto interessato continuerà a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave, secondo il previgente regime: tale distinzione è stata giustificata con la necessità di favorire l'adozione di atti senza dover temere per la c.d. "paura della firma".

Inoltre, con il dichiarato intento di fare chiarezza in materia, il richiamato art. 21, primo C., ha previsto anche a regime che "la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso".

Detta prova deve essere fornita dal Pubblico Ministero agente e, nei fatti, ciò rischia di trasformarsi in una "probatio diabolica" in grado di elidere quasi completamente la responsabilità amministrativa, come dimostra quanto accaduto in questo primo periodo di sua vigenza e reintrodurre, in prospettiva, una sorta di "pregiudiziale penale" rischiando l'azione di responsabilità amministrativa di dovere limitarsi ad inseguire quella delle Procure della Repubblica, attendendone gli esiti giudiziari!

Così facendo, si finisce per cancellare nella pratica la responsabilità amministrativa in quanto circa il 90% dei giudizi di tale natura innanzi alla

Corte dei conti vede convenuti soggetti ritenuti responsabili di danni cagionati proprio con condotte attive gravemente colpose.

C'è da chiedersi: è possibile che il legislatore - alla cui volontà siamo tutti soggetti - stia correttamente interpretando la volontà del popolo sovrano e voglia lasciare non presidiato dal Giudice contabile un campo così vasto di potenziali gravissimi danni all'Erario?

Si iniziano intanto a vedere concretamente gli effetti perversi costituiti dall'introdotta "buca nera" nella valutazione delle responsabilità nella gestione di risorse pubbliche che oramai si protrae dal luglio 2020: esso si riverbera negativamente sui giudizi di responsabilità portati in dibattimento dinnanzi alle Sezioni giurisdizionali con sempre maggiori difficoltà e sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

In tale temperie può allora tornare utile rifugiarsi nel pensiero del filosofo stoico Lucio Anneo Seneca che ebbe ad affermare "Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele" cioè non bisogna cedere al fatalismo: ed è con tale spirito, che è di servizio verso i cittadini, che la Sezione giurisdizionale della Campania della Corte dei conti si è fatta carico nello scorso anno dei molteplici dubbi sulla legittimità costituzionale della richiamata norma e, con l'ordinanza n. 228/2023, ne ha rimesso la valutazione alla Corte costituzionale.

È una decisione coraggiosa la cui motivazione merita di essere letta; qui mi limiterò a richiamarne un passaggio che mi sembra particolarmente significativo: "Il sistema della responsabilità nel nostro ordinamento si fonda, quanto all'elemento soggettivo, sul binomio colpa e dolo, al netto di ipotesi di responsabilità oggettiva. Con riguardo a quella amministrativa/erariale, si è ritenuto di discostarsi da questo binomio,

individuando nella colpa grave il punto di equilibrio del sistema tra la colpa e il dolo, come del resto già affermato dalla richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale all'indomani della modifica legislativa che mandava esenti da responsabilità i dipendenti pubblici per condotte connotate da colpa lieve (sentenza n. 371/1998).

La misura individuata (colpa grave) indica il quantum di rischio che deve ricadere sul datore di lavoro amministrazione pubblica per i danni causati dai dipendenti, nell'ottica, da un lato, di non disincentivare l'attività eliminando l'inerzia nell'attività amministrativa e, dall'altro, di non incentivare condotte foriere di danno.

In ragione del sistema delineato dalle norme, tale convinzione è stata peraltro ribadita, sempre dalla giurisprudenza costituzionale, quando, con legge della provincia autonoma di Bolzano, si è cercato di introdurre fattispecie di colpa grave "tipizzate". La Corte al riguardo si è espressa affermando chiaramente che non è conforme ai principi dell'ordinamento, quale configurato nell'attuale sistema normativo, attenuare ulteriormente, in via generale, le ipotesi di responsabilità per colpa grave (Corte cost. n. 340/2001).

Ciò considerato, la disposizione dell'art. 21, C. 2, d.l. n. 76/2020, che introduce l'esenzione generalizzata da responsabilità per le condotte commissive connotate dall'elemento soggettivo della colpa grave, finisce per violare patentemente i principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale anche con riferimento all'art. 103 Cost.

La norma è inserita nell'ambito della legislazione di tipo emergenziale, che aveva come scopo espresso quello di rispondere all'esigenza di gestione e superamento della pandemia da covid 19.

Essa, però, si pone in contrasto con i principi sopra indicati, perché la sua

portata ampia appare irragionevole nell'attuale sistema di pesi e contrappesi fondato sull'inscindibile binomio potere/responsabilità tipico anche del diritto euro-unitario.

Il suo dichiarato fine era quello di consentire una più rapida adozione di provvedimenti amministrativi nell'ottica del rilancio dell'economia del Paese duramente penalizzata dal periodo pandemico, superando la c.d. "paura della firma" e la "burocrazia difensiva", tendenti a bloccare l'azione amministrativa per evitare di essere esposti al risarcimento da danno erariale in caso di errore.

Tuttavia, il legislatore non ha limitato l'applicazione della norma all'ambito di attività inerente alla gestione dell'emergenza Covid o all'attività che poteva consentire un rilancio dell'economia. Come dimostra la fattispecie oggetto del presente giudizio, già la originaria portata irragionevolmente ampia della norma ne determina la sua applicazione anche a casi che nulla hanno a che vedere con la sua asserita "ratio", vertendosi qui in materia di sottrazione di somme dell'amministrazione avvenuta in un contesto assolutamente estraneo alle attività collegate all'emergenza covid 19....".

Non può negarsi, dunque, che con il censurato reiterato intervento, il legislatore anziché agire sulle cause di un evidente problema di efficienza della pubblica amministrazione e della spesa pubblica ha preferito più comodamente interessarsi di ridurre la visibilità degli effetti arrecando così anche un "vulnus" al consolidato regime della responsabilità amministrativa di cui però ogni qual volta "scoppia uno scandalo" si invoca una rigorosa applicazione.

Esso, infatti, costituisce la "misura" di natura essenzialmente risarcitoria che meglio inquadra e sanziona la condotta di chi, avendo una

relazione qualificata con la pubblica amministrazione, arrechi un danno suscettibile di valutazione economica al Pubblico Erario, con un inescusabile livello di imperizia o negligenza che, senza dover necessariamente violare norme di condotta penali, non può rimanere privo di qualsiasi risposta da parte dell'Ordinamento Giuridico.

I cittadini devono dunque sapere che tutta la amplissima platea dei danni commessi con condotte attive poste in essere dal 17 luglio 2020 e connotate da "inescusabile negligenza" (e non è detto che ci si approssimi alla scadenza di tale regime, attese le insistenti iniziative tendenti ad una sua proroga fino al 2026 per coprire tutto l'arco di operatività del Pnrr) rimane sfornita di qualsiasi efficace sanzione (anche in considerazione della contestuale abolitio criminis del reato di "abuso in atti d'ufficio").

Dato il descritto quadro normativo, alcune osservazioni debbono in questa sede essere formulate: l'intervento riformatore è stato realizzato al dichiarato scopo di vincere "la burocrazia difensiva" ritenuta una delle cause della lentezza dei procedimenti di spesa e di assunzione di decisioni amministrative, ma non è certamente con le limitazioni di responsabilità introdotte che si serve l'interesse pubblico e si favoriscono le "buone pratiche amministrative" in grado di garantire il miglior utilizzo degli ingenti fondi europei che verranno stanziati per far ripartire l'economia nazionale .

Non sembrano infatti riscontrabili "in rerum natura" - in questi quattro anni di vigenza della criticata normativa - gli ipotizzati miglioramenti nell'efficienza e qualità dell'agire amministrativo e su tale circostanza ci si è ben guardati dall'avviare un obiettivo e indipendente fact- checking!

Il tutto sta accadendo mentre dobbiamo confrontarci periodicamente con la Commissione europea che ci ha concesso un notevole credito (da

rimborsare però per i 2/3 del suo ammontare) ma partendo da un ben diverso presupposto livello di responsabilità pubbliche nella gestione dei fondi così come previste fin dalla legge generale di contabilità del nostro Stato (r.d. n. 2440/1923, specie art. 82), di cui abbiamo da poco celebrato i cento anni di vigenza.

Del resto, la descritta recente riforma della responsabilità per danno erariale non sembra sintonica né con la nozione di agire amministrativo postulata dai principi costituzionali sotto il profilo del buon andamento e della legalità sostanziale, né con quella desumibile dal diritto dell'Unione europea che guarda anzitutto all'impiego efficiente delle risorse attraverso meccanismi di responsabilizzazione del decisore e alla tutela sostanziale degli interessi finanziari dell'Unione: essa è poi particolarmente contraria all'interesse dei cittadini meridionali al controllo sul migliore utilizzo delle risorse pubbliche destinate a ridurre i segnalati deficit strutturali.

È dunque necessario contrastare la diffusione della sensazione di un "liberi tutti" alimentata in questi ultimi anni da ricorrenti condoni, rottamazioni, amnistie più o meno velate e diluizioni di ogni forma di responsabilità: la Sezione regionale della Campania se ne è fatta carico sollevando, come detto, questione di legittimità costituzionale delle norme che riducono al lumicino il perimetro della responsabilità amministrativa e che producono anche l'effetto di alimentare una sfiducia nelle istituzioni che è particolarmente pericolosa proprio nel Mezzogiorno, ove - come rilevato dal New York Times in un articolo pubblicato dopo recenti episodi di violenza accaduti a Caivano e a Palermo - si registrano ancora consistenti "fratture culturali".

Come è stato da taluni osservatori evidenziato siamo probabilmente di

fronte a un fenomeno ancora più rilevante che chiama in causa l'intera cultura nazionale: il progressivo estinguersi di ogni "principio d'autorità" e del suo connubio con quello di "responsabilità".

Nello Stato, nella famiglia, nella scuola. Tutti luoghi che, con percorsi storici distinti, e per diverse ragioni, hanno cessato di trasmettere l'educazione al rispetto delle norme e il conseguente senso del dovere lasciando, soprattutto i più giovani, orfani di ogni pedagogia comportamentale. Perché senza alcun "principio d'autorità" nessuna convivenza civile potrà mai essere garantita.

Per quanto attiene allo Stato, la sua crisi d'autorità è figlia di una storia complessa: per lunghi secoli in attesa di una loro nazione, gli italiani non hanno mai abbandonato un latente senso di diffidenza nei confronti dello Stato, visto come "amico" solo in periodi eccezionali (durante la pandemia, ad esempio) più spesso invece vissuto (e non senza qualche ragione) come ostile e oppressivo.

L'uso malaccorto del danaro pubblico e la massiccia evasione fiscale sono figli anche di questa antica avversione e, nella loro strutturata interrelazione, costituiscono una tempesta perfetta per il bilancio dello Stato, sulla quale evidentemente non ha svolto effetti realmente interdittivi la rete di responsabilità (e, dunque, anche quella amministrativa, nella sua originaria teorica ampiezza) delineato dalla Costituzione.

L'affievolimento delle tutele giudiziarie e la marginalizzazione del ruolo dei magistrati, magari ritenuti sostituibili attraverso il ricorso all'intelligenza artificiale e alla giustizia predittiva o telematica devono preoccupare tutti e non costituiscono certamente rimedi adeguati a contrastare inefficienze e sperperi di risorse pubbliche.

Questi fenomeni vanno contrastati in ogni modo ed in ogni luogo, innanzitutto attraverso un esercizio trasparente delle funzioni pubbliche da parte di tutti coloro che ne sono investiti e poi anche sul piano culturale attraverso un'opera di diffusione della educazione alla legalità- anche finanziaria- specie fra le giovani generazioni.

In quest'operazione di recupero di efficienza e di affidabilità delle Pubbliche amministrazioni devono essere valorizzate le migliori risorse umane che sono presenti in ciascuna di esse: da quelle centrali a quelle locali e sanitarie, dalla scuola alla magistratura tutta.

Gli uffici della Campania della Corte dei conti partecipano convintamente a tale mission potendo contare su Magistrati equilibrati e un qualificato personale amministrativo nonché sulla preziosa collaborazione con tutte le forze dell'Ordine cui va la nostra gratitudine per il costante impegno a tutela della collettività.

Dobbiamo sforzarci quotidianamente di essere "credibili" nel nostro operato, come era solito ripetere il collega Rosario Livatino, cercando di applicare in ogni occasione i principi della "cultura della giurisdizione" ovvero quella forma mentis caratteristica di un organo giurisdizionale destinato ad un ruolo centrale nel sistema di tutele delle risorse pubbliche.

In tale direzione va anche letta l'intrapresa implementazione dell'esame dei conti presentati da coloro che in Campania hanno maneggio di danaro pubblico proprio per dare attualità e concretezza a quel principio illuministico consacrato nell'art. 15 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino già richiamata.

Oggi più che mai, in questi tempi inaspettatamente caratterizzati da incertezze e paure individuali e collettive, tutti coloro che rivestono un

“munus publicum” sono chiamati a concorrere nei rispettivi ruoli con rinnovata passione alla ricostruzione della cultura della legalità amministrativa e finanziaria facendo prevalere in ogni decisione l’interesse pubblico generale su quello “particolare”: la Magistratura tutta, e quella contabile in particolare, rinunciando a qualsiasi autoreferenzialità deve tornare ad essere percepita come un concreto baluardo dei cittadini onesti a presidio delle libertà e dei diritti individuali e collettivi .

L’auspicabile e condivisibile intento di ridurre l’intervento giudiziario nelle attività amministrative ben potrà essere realizzato attraverso una vera semplificazione e professionalizzazione degli organismi che le pongono in essere: agire sulle cause e non sugli effetti delle indubbie inefficienze costituisce il presupposto per favorire una sana ripresa economica capace di attrarre investimenti e creare vera occupazione senza dovere soggiacere ad estenuanti pastoie burocratiche, come ci richiede l’Europa nella sua apertura di credito rappresentata dall’erogazione, fin ora, di ben 85,4 miliardi di euro di fondi che alimentano il Pnrr.

Questa è la strada maestra per ricondurre la responsabilità amministrativa per cattiva gestione di beni pubblici in limiti accettabili per una moderna democrazia Occidentale: non è certo chiudendo un occhio (o forse tutti e due) che si realizza una virtuosa gestione dei fondi pubblici o diminuiscono i danni erariali, come testimoniano le continue richieste di intervento della Magistratura contabile provenienti dalla società civile!

Eventi come quello di oggi hanno un senso proprio perché servono anche a chiarire le cause degli avvenimenti in modo da contrastare la sedimentazione di una visione distorta della realtà che, altrimenti, richiama alla memoria il mito platonico della “Caverna”.

Concludo assicurando che anche nel nuovo anno le funzioni istituzionali della Corte saranno svolte a Napoli con il consueto impegno al servizio della collettività e nel più assoluto rispetto della legge e dell'uguaglianza di tutti dinnanzi ad essa.

Cerchiamo, dunque, con il nostro lavoro di Giudici contabili, di rassicurare quotidianamente i cittadini della regione che ci osservano e che aspettano da noi risposte esaustive di fronte alle tante forme di "mala gestio" di danaro pubblico che vengono quotidianamente segnalate o percepite. Cerchiamo di farlo, all'esito di giudizi sempre rispettosi dei principi del "giusto processo", attraverso decisioni ponderate ed adeguatamente motivate, rese possibili grazie alla presenza negli Uffici della Campania di personale di magistratura e amministrativo che dimostra abitualmente passione e impegno nello svolgimento delle funzioni ad esso rispettivamente commesse in una vera logica di servizio, nell'interesse esclusivo delle comunità che vivono in questa regione.

Con tali certezze e proponimenti, nell'esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che a vario titolo hanno concorso a rendere possibile questa prestigiosa cerimonia inaugurale e nel ringraziare i numerosi e graditi ospiti che hanno avuto la cortesia di ascoltarmi

DICHIARO

aperto, nel nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 2024 della Sezione Giurisdizionale della Campania.

Napoli, 28 febbraio 2024

**CONTENZIOSO IN MATERIA DI CONTABILITÀ
PUBBLICA**

GIUDIZI PORTATI IN UDIENZA O CAM.CONS.	230
UDIENZE	62
UDIENZE COLLEGIALI	26
CAMERE DI CONSIGLIO	20
UDIENZE MONOCRATICHE DI COMPARIZIONE	7
GIUDIZI DISCUSSI	185
PROROGHE DISCUSSE	9
GIUDIZI DEFINITI	152
SENTENZE PUBBLICATE	123
ORDINANZE E DECRETI	37

GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

GIUDIZI PENDENTI AL 01/01/2023	168
GIUDIZI INTRODOTTI NELL'ANNO 2023	96
UDIENZE E CAMERE DI CONSIGLIO NEL 2023	44
GIUDIZI DISCUSSI	135
PROROGHE DISCUSSE	9
GIUDIZI DEFINITI CON SENTENZA	95
GIUDIZI PENDENTI AL 31/12/2022	169
SENTENZE PUBBLICATE	93
ORDINANZE E DECRETI	35

CONTENZIOSO IN MATERIA DI CONTABILITÀ PUBBLICA

GIUDIZI SU ISTANZA DI PARTE

GIUDIZI PENDENTI AL 01/01/2023	27
GIUDIZI INTRODOTTI NELL'ANNO 2023	80
UDIENZE NEL 2023	7
GIUDIZI DISCUSSI	21
GIUDIZI DEFINITI CON SENTENZA	12
GIUDIZI PENDENTI AL 31/12/2023	95
SENTENZE PUBBLICATE	10
ORDINANZE	1

GIUDIZI DI CONTO

GIUDIZI PENDENTI AL 01/01/2023	13
GIUDIZI INTRODOTTI NELL'ANNO 2023	29
UDIENZE NEL 2023	3
GIUDIZI DISCUSSI	29
GIUDIZI DEFINITI CON SENTENZA	25
GIUDIZI DEFINITI CON ORDINANZA FUORI UDIENZA	0
GIUDIZI PENDENTI AL 31/12/2023	17

CONTENZIOSO IN MATERIA DI CONTABILITÀ PUBBLICA

GIUDIZI CAUTELARI

(PER SEQUESTRI CONSERVATIVI E ALTRE MISURE)

RICHIESTE DI SEQUESTRO	6
SEQUESTRI AUTORIZZATI	4
SEQUESTRI NON AUTORIZZATI	2
GIUDIZI DI CONFERMA, MODIF. O REVOCA	0
GIUDIZI EX ART.669 BIS E SS. C.P.C.	0
ISTANZE DI REVOCA O MODIFICA	1
GIUDIZI DI REVOCA O MODIFICA DEFINITI	1
RECLAMI INTRODOTTI	0
RECLAMI DEFINITI	1

GIUDIZI PER RESA DI CONTO

GIUDIZI PENDENTI AL 01/01/2023	14
GIUDIZI INTRODOTTI	4
GIUDIZI DISCUSSI	0
GIUDIZI DEFINITI CON SENTENZA	0
SENTENZE PUBBLICATE	0
ORDINANZE FUORI UDIENZA	0
DECRETO	6
GIUDIZI PENDENTI AL 31/12/2023	12

CONTENZIOSO PENSIONISTICO

	Pensioni Civili	Pensioni Militari	Pensioni di Guerra	Totali
GIUDIZI PENDENTI AL 01/01/2023	531	477	28	1036
GIUDIZI INTROITATI NELL'ANNO	140	66	1	207
TOTALE CARICO	671	543	29	1243
GIUDIZI DEFINITI NELL'ANNO	298	302	20	620
GIUDIZI PENDENTI AL 31/12/2023	373	240	10	623

	Pensioni Civili	Pensioni Militari	Pensioni di Guerra	Totali
Sentenze	284	291	20	595
Ordinanze Istruttorie	122	77	2	201
Sentenze-Ordinanze	9	6	0	15
Decreti	1	0	0	1
Decreti Fuori Udienza	13	12	3	28
Ordinanze Fuori Udienza	5	8	1	14
Ordinanze a verbale	38	27	1	66
UDIENZE monocratiche	80			
CAMERE DI CONSIGLIO MONOCRATICHE	11			
CAMERE DI CONSIGLIO COLLEGIALI	0			

CONTENZIOSO PENSIONISTICO

PROCEDIMENTI CAUTELARI

RICORSI	10
RICORSI DEFINITI	8
GIUDIZI DISCUSSI	8
ORDINANZE	8

CONTI GIUDIZIALI

ENTI

PENDENTI INIZIALI AL 01.01.2023	14707
INTRODOTTI NELL'ANNO 2023	2746
IN CARICO NEL 2023	17453
A GIUDIZIO DELLA SEZIONE	27
DEFINITI IN GIUDIZIO	25
DICHIARATI ESTINTI	687
PENDENTI AL 31.12.2023	16766
RELAZIONI DEL MAGISTRATO - estinzioni -	780
RELAZIONI DEL MAGISTRATO - irregolarità -	27
DECRETI PRESIDENZIALI	465

ERARIO

PENDENTI INIZIALI AL 01.01.2023	2190
INTRODOTTI NELL'ANNO 2023	180
IN CARICO NEL 2023	2370
A GIUDIZIO DELLA SEZIONE	2
DEFINITI IN GIUDIZIO	0
DICHIARATI ESTINTI	299
PENDENTI AL 31.12.2023	2071
RELAZIONI DEL MAGISTRATO - estinzioni -	353
RELAZIONI DEL MAGISTRATO - irregolarità -	3
DECRETI PRESIDENZIALI	299



*Francobollo emesso nel 1981 dalle Poste italiane nell'ambito della serie
"Ville d'Italia" per celebrare Villa Pignatelli*

La sede prescelta per lo svolgimento della Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 dalla Sezione giurisdizionale della Campania della Corte dei conti fu edificata da John Francis Edward Acton, baronetto di Aldenham tra il 1826 ed il 1830. Nel 1840 fu acquistata dal barone tedesco Carlo Meyer von Rothschild che negli edifici secondari della villa sistemò gli uffici della sua banca. Nel 1867 infine la villa divenne proprietà dei principi Aragona Pignatelli Cortes che ad essa legarono il proprio nome. Nel 1952 con testamento pubblico la principessa Rosina Pignatelli dispose il lascito della villa, con annesso parco, allo Stato italiano per garantirne la conservazione e l'utilizzo pubblico.

Essa rappresenta uno dei più significativi esempi di architettura neoclassica della città di Napoli e al suo interno hanno sede il Museo Principe Diego Aragona Pignatelli Cortés e il Museo delle carrozze.

